

CAMERA DEI DEPUTATI

S. 1577 – Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (*Approvato dal Senato*).

N. 1.

ORDINI DEL GIORNO

Seduta del 16 luglio 2015

La Camera,

premesso che:

il successo del progetto di ammodernamento delle pubbliche amministrazioni e la loro evoluta trasformazione a soggetti capaci di fornire soluzioni efficaci ed efficienti in termini di servizi all'utenza dipende in misura decisiva dalla figura e dalle capacità del dirigente, chiamato come attore di un ruolo strategico del cambiamento, inteso come dimensione permanente della gestione in un mondo in continua e rapida evoluzione;

l'Agenzia delle entrate ed anche l'ex Agenzia del territorio, tenuto conto della sempre maggiore carenza di dirigenti, a causa del progressivo collocamento a riposo degli stessi, ed impossibilitate, per le vincolanti disposizioni legislative in materia di assunzione nel pubblico impiego, a promuovere (di fatto) apposite procedure concorsuali, hanno ricorso all'affidamento di incarichi dirigenziali provvisori, anche per posizioni di particolare rilievo, attraverso procedure selettive interne (cd. interPELLI), previa specifica valutazione dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico. In particolare, nell'Agenzia delle

Entrate, dal 2001, sono stati conferiti a funzionari circa 800 incarichi dirigenziali, che rappresentano la larga maggioranza del totale dei posti assegnati, destinata ad aumentare per ovvie ragioni anagrafiche. Lo stesso è accaduto presso l'ex Agenzia del Territorio, ove sono invece stati conferiti circa 170 incarichi dirigenziali;

il presupposto normativo che ha consentito alle due Agenzie la gestione autonoma di questa tipologia di contratti può essere rinvenuto nell'articolo 71, comma 3, lett. *d*), del decreto legislativo n. 300 del 1999, secondo cui ogni Agenzia fiscale, con il proprio Regolamento di amministrazione, « determina le regole per l'accesso alla dirigenza ». Infatti, nel Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate all'articolo 24, comma 1, è previsto che « [...] l'Agenzia può stipulare, previa specifica valutazione dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico, contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l'attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti, con l'obbligo di avviare nei sei mesi successivi la procedura selettiva. »;

gli incarichi dirigenziali attribuiti sono stati assegnati in piena osservanza dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente la norma fondamentale che regola il conferimento degli incarichi dirigenziali. Tale norma stabilisce, infatti, che per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si deve tener conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo Dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti. In sostanza, si tratta di combinare le caratteristiche oggettive legate alle funzioni proprie della posizione da ricoprire e agli obiettivi che vi sono connessi e i requisiti soggettivi costituiti dalla personalità del Dirigente e dalla sua storia professionale;

in relazione a tale criterio generale enunciato dalla legge, vanno evidenziati tre punti: il processo di conferimento degli

incarichi dirigenziali ha inteso raccordare al più alto livello possibile le caratteristiche funzionali della posizione da ricoprire con le specifiche competenze professionali dei Dirigenti, in funzione, prioritariamente, dell'efficacia e dell'efficienza del funzionamento delle strutture, valutate in un'ottica di considerazione generale del quadro complessivo delle posizioni dirigenziali, nonché della valorizzazione e della gratificazione professionale delle persone;

per quel che riguarda le connotazioni funzionali delle posizioni da ricoprire sono stati oggetto di considerazione: le caratteristiche dimensionali e gestionali, anche in relazione alle criticità ambientali; gli obiettivi da perseguire nel presidio della posizione; il contesto in cui si inserisce il conferimento della posizione stessa; i requisiti specifici di esperienza e preparazione professionale, specie ove abbiano particolare rilievo critico per la copertura della posizione, in ragione anche della rilevanza della posizione stessa nell'ordinamento dell'Agenzia;

per quel che riguarda i profili professionali dei Dirigenti sono stati considerati: le competenze possedute, quale somma delle conoscenze e capacità maturate in termini di sapere e saper fare, e delle attitudini individuali; i risultati conseguiti e le prestazioni rese nei precedenti incarichi, desunti dal sistema di valutazione, con riferimento, fra l'altro, agli aspetti di gestione delle risorse e alle capacità di negoziazione e di gestione costruttiva delle situazioni conflittuali, anche con le organizzazioni sindacali; le aspettative di crescita professionale e di carriera coerenti con le esigenze gestionali e organizzative dell'Agenzia;

con tali procedure selettive sono stati conferiti ai funzionari, in possesso dei necessari requisiti, gli incarichi dirigenziali. Tali incarichi prevedono l'equiparazione in tutto e per tutto ai Dirigenti di ruolo con l'eccezione del mancato riconoscimento ai fini previdenziali e del trattamento di fine rapporto per la parte

eccedente gli emolumenti previsti per la qualifica di funzionario;

la valenza transitoria della norma regolamentare dell’Agenzia delle entrate (come anche quella dell’ex Agenzia del territorio) è stata di anno in anno rinnovata e nessun concorso pubblico è stato mai portato a termine;

il blocco del *turnover* insieme alla complessità delle procedure concorsuali si sono mal conciliate con le urgenze operative ed organizzative dell’Agenzia delle entrate;

l’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contiene la norma fondamentale che regola il conferimento degli incarichi dirigenziali. In sintesi, la norma prevede che debbano essere poste in relazione, da un lato, le caratteristiche oggettive legate alle funzioni proprie della posizione da ricoprire, alla complessità della struttura e agli obiettivi che vi sono connessi e, dall’altro, i requisiti soggettivi costituiti dalle attitudini e capacità professionali del singolo Dirigente, dai risultati conseguiti, con la relativa valutazione, e dalle specifiche competenze organizzative possedute, in funzione, prioritariamente, dell’efficacia e dell’efficienza del funzionamento delle strutture;

la Sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015 ha dichiarato illegittima la proroga « *sine die* » del conferimento degli incarichi dirigenziali a funzionari (fino ad espletamento dei concorsi), per cui le Agenzie fiscali hanno provveduto a revocare tutti gli incarichi dirigenziali provvisori in essere a decorrere dalla pubblicazione della sentenza stessa;

il Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015 ha approvato un decreto legislativo che reca disposizioni in materia di riorganizzazione delle Agenzie fiscali e che dispone, tra l’altro, che le agenzie fiscali sono autorizzate ad annullare le procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali bandite nel 2013 e nel

2014 e non ancora concluse e a indire concorsi pubblici per soli esami, da espletare entro il 31 dicembre 2016, utilizzando modalità selettive definite con decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze. I predetti concorsi sono avviati con priorità rispetto alle procedure di mobilità, compresa quella volontaria di cui all’articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto della peculiare professionalità alla cui verifica sono finalizzati i concorsi stessi. Al personale dipendente dalle agenzie fiscali è riservata una percentuale non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso;

i dirigenti « incaricati » sono stati individuati tra funzionari di ruolo, già vincitori di concorso per l’accesso nella PA, soprattutto tramite interPELLI e scelti a seguito di procedure comparative dei curriculum e di colloquio; sono stati valutati positivamente nel corso degli anni di incarico dirigenziale con sistemi di valutazione delle *performance*; su espressa ammissione dei vertici dell’Agenzia, i risultati eccellenti in termini di fiscalità sono stati conseguiti essenzialmente grazie al loro lavoro, alla loro professionalità, al loro impegno;

l’utilizzo degli incarichi dirigenziali ha prodotto comunque un risparmio di spesa in linea con i principi della *spending review*, atteso che i predetti incaricati di funzioni dirigenziali erano di fatto già dipendenti dell’amministrazione pubblica e pertanto già da essa pagati come funzionari, e che l’agenzia, qualora dovesse assumere nuovi dirigenti, dovrà aumentare il contingente di spesa per il pagamento delle spettanze stipendiali a nuovi assunti;

l’esperienza maturata sul campo da parte del personale incaricato di funzioni dirigenziali non può essere immediatamente sostituita da dirigenti neoassunti, che sul piano pratico non hanno nessuna conoscenza specialistica della macchina amministrativa dell’Agenzia;

dal 25 marzo gli ex incaricati di funzioni dirigenziali continuano a lavorare con lo stipendio da funzionari pur essendo stati assegnatari di « deleghe di firma » per la firma degli atti amministrativi e tributari e che – di fatto in moltissimi casi continuano a coordinare, organizzare e dirigere gli uffici;

è diffusa, al riguardo, la percezione di una grave incongruenza ed ingiustizia (che si sta concretizzando con ricorsi al giudice del lavoro) per il fatto che, ai fini del loro passaggio alla qualifica dirigenziale, non possa contare l'apprezzamento delle capacità e delle attitudini dimostrate concretamente, giorno per giorno, in una vita di lavoro. Indicazioni di segno diverso vengono, invece, oltre che dalle aziende più attente alla tematica della valutazione e della valorizzazione del capitale umano, dalle Amministrazioni pubbliche di grandi Paesi, il cui « modello » non può essere ignorato;

da qui nasce l'esigenza di attuare urgenti procedure per eliminare le carenze gestionali e di organico delle funzioni dirigenziali createsi per effetto della sentenza n. 37 del 2015;

bisogna considerare poi, che i concorsi per la Dirigenza, a oltre undici anni dall'attivazione dell'Agenzia delle Entrate, non sono stati espletati, ledendo le legittime aspettative di chi da tanti anni esercita le funzioni dirigenziali, senza averne neanche la retribuzione piena (ai fini contributivi e previdenziali), contravvenendo ai principi che stabiliscono parità di retribuzione quando si espletano i medesimi compiti (principio peraltro stabilito dal comma 5 dell'articolo 12 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate);

si pone l'attenzione sulla situazione di precarietà degli ex incaricati di funzioni dirigenziali, la cui fattispecie si può configurare, tra l'altro, come un « ingiusto arricchimento » per l'Amministrazione finanziaria. Infatti, i Dirigenti incaricati, da una parte, sono stati equiparati per anni ai

Dirigenti di ruolo, in termini di funzioni, responsabilità e dall'altra hanno avuto diverso trattamento economico ed hanno vissuto nella costante condizione di provvisorietà dell'incarico stesso. Inoltre, per gli stessi incaricati non è stata riconosciuta « ingiustamente », ai fini previdenziali e del trattamento di fine servizio, la parte eccedente gli emolumenti previsti per la qualifica di funzionario;

le emergenze sono note e, se è necessario puntare con decisione alla « revisione della spesa », è irrinunciabile il recupero dell'efficienza. In questo particolare momento di crisi economica e finanziaria in cui versa il Paese, la scelta di inquadrare con uno specifico intervento normativo i funzionari pubblici, che da numerosi anni esercitano funzioni dirigenziali a tutti gli effetti, determina una soluzione di giustizia, oltre che di notevole risparmio per le casse dello Stato, che altrimenti dovrebbe investire ingenti somme di denaro per affrontare i necessari concorsi;

si tenga conto inoltre che la maggior parte degli incarichi dirigenziali provvisori attribuiti ai funzionari hanno di fatto superato il limite dei 36 mesi, ciò in contraddizione alle direttive poste dalla Corte di Giustizia Europea che ha dichiarato la normativa Italiana non conforme all'accordo Quadro Comunitario sul lavoro. In altri termini, la Corte di Giustizia Europea ha ammesso, sì, la possibilità di ricorrere a contratti di lavoro a tempo determinato per garantire la continuità amministrativa in caso di sostituzione del personale assente, ma solo in presenza di una legislazione che tuteli i lavoratori dall'eventuale « abuso » nell'utilizzo del contratto di lavoro a tempo determinato. Di fatto il Governo, nel caso della recente riforma della « buona scuola », ha già recepito detti principi prendendo l'impegno di assumere fino a centomila insegnanti precari. Per perequazione è bene che lo stesso principio venga applicato agli incaricati di funzioni dirigenziali delle

Agenzie Fiscali che sono stati precarizzati per oltre trentasei mesi;

da quanto sopraesposto sorge l'esigenza di procedere ad una proposta che, tenendo in gran conto le priorità della lotta all'evasione e all'elusione fiscale e dell'ormai necessaria revisione dei valori catastali, crei le condizioni necessarie ad un miglior funzionamento della macchina fiscale con una dotazione organica dirigenziale coerente con gli obiettivi affidati dai vertici dell'Agenzia delle Entrate;

la proposta sarebbe quella di inserire nei ruoli dei dirigenti delle Agenzie fiscali il personale già incaricato di funzioni dirigenziali in possesso dei requisiti appresso elencati che, alla data di entrata in vigore della nuova norma, abbia già:

1) superato un concorso della Pubblica Amministrazione per accedere ad una qualifica per cui è necessaria la Laurea magistrale o equipollente del vecchio ordinamento, come previsto dall'articolo 97 della Costituzione che sancisce l'obbligo di accedere agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni mediante concorso;

2) svolto un'esperienza professionale da funzionario di almeno dieci anni nella Pubblica Amministrazione con qualifica funzionale appartenente all'area contrattuale apicale del relativo CCNL e attualmente in servizio presso le Agenzie fiscali;

3) superato procedure selettive interne per l'accesso all'incarico dirigenziale con specifica valutazione dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico ai sensi del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia Fiscale per come stabilito dall'articolo 71, comma 3, lett. d), del decreto legislativo n. 300 del 1999, secondo cui ogni Agenzia Fiscale, con il proprio Regolamento di Amministrazione, « determina le regole per l'accesso alla dirigenza »;

4) che sia stato titolare di un formale contratto di incarico di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 presso l'Agenzia Fiscale, in modo continuativo per almeno trentasei mesi ed abbia ottenuto per l'incarico dirigenziale svolto valutazioni della gestione dei risultati continuativamente positive,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti legislativi e regolamentari per risolvere la problematica del personale per anni incaricato di funzioni dirigenziali nelle agenzie fiscali.

9/3098-A/1. Riccardo Gallo, Catanoso.

La Camera,

premesso che:

all'articolo 3 del disegno di legge in esame, recante « Delegha al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche » si prevede che, ove per l'adozione di provvedimenti amministrativi si renda necessaria l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e gli stessi non siano comunicati nei termini previsti, si applichi il principio del silenzio-assenso;

il comma 3 del predetto articolo 3 prescrive che il silenzio-assenso valga anche per le amministrazioni che si occupano di tutela ambientale, della salute, dei beni artistico-culturali e del paesaggio;

i beni di cui in premessa sono di rango costituzionale poiché tutelati dagli articoli 9 e 32 della Costituzione Italiana;

la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali sono materie di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione;

patrimonio storico-culturale e paesaggio sono punti di forza dell'Italia che il mondo ci invidia e sono un importante volano per la nostra economia. Già oggi la cultura muove in Italia 227 miliardi di euro, ovvero il 15,6 per cento della ric-

chezza prodotta in Italia a dà lavoro a 1.4 milioni di persone;

il parere della VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori della Camera sempre all'articolo 3 prevedeva che si circoscrivesse «l'ambito di applicazione del nuovo istituto generale del silenzio assenso, prevedendolo esclusivamente per le amministrazioni statali e comunque escludendo espressamente l'adozione del silenzio assenso nei provvedimenti per i quali è previsto il parere degli organi preposti alla tutela ambientale, paesaggistico – territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini»;

le Amministrazioni pubbliche – con particolare riguardo alle Soprintendenze ai beni storico-artistici e naturali – soffrono di una carenza di personale e di mezzi adeguati: c'è quindi il rischio che non siano in grado di rispondere alle tempistiche previste dal disegno di legge n. 3098,

impegna il Governo

a dare priorità al collocamento di personale – soprattutto specialistico – completando l'organico necessario nelle varie Soprintendenze, nonché a poter fornire loro adeguati strumenti informativi, in modo da renderle in grado di soddisfare lo studio dei progetti e le eventuali verifiche in loco entro i tempi perentori indicati dalla presente legge.

9/3098-A/2. Realacci, Braga, Borghi, Tino Iannuzzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Nardi, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Schirò, Piccoli Nardelli, Malisani, Manzi.

La Camera,

premesso che:

in sede di approvazione del disegno di legge: «Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni

pubbliche» vengono individuati principi e criteri direttivi cui dovranno uniformarsi i decreti attuativi della delega in merito alla disciplina concernente il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

nello specifico l'articolo 13 del citato disegno di legge prevede l'introduzione di norme finalizzate all'assunzione dei vincitori dei concorsi pubblici le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore del presente provvedimento;

al riguardo si ricorda che il Ministero per i beni e le attività culturali ha pubblicato nel corso del 2007 10 bandi mettendo a concorso 920 posti totali per differenti profili di funzionario (ex qualifica funzionale C 1 oggi III area prima fascia);

questi concorsi erano rivolti a riqualificare esclusivamente il personale interno. Fra questi, quello bandito con decreto del 24 luglio 2007 e pubblicato con circolare n. 183/2007, avente ad oggetto «Passaggi tra le aree ex articolo 15 CCNL 1998/2001 – Bando – Informatico». Con decreto direttoriale firmato in data 20 dicembre 2012 dal direttore generale del Ministero, sono state approvate le graduatorie regionali di merito e la nomina dei candidati risultati vincitori;

delle 920 unità previste, ad oggi, ne sono state assunte solo 460 creando, in tal modo, una notevole disparità di trattamento fra vincitori assunti subito e quelli fino ancora in attesa;

la materia è stata oggetto di un ordine del giorno, n. 9/2426 – A 13, accolto dal Governo, in sede di conversione del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83. Con riferimento al presente atto parlamentare ed in esecuzione dello stesso, il 24 ottobre scorso il direttore generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con nota prot. 38124 si rivolgeva al gabinetto del Ministro con una proposta normativa per l'assunzione del predetto personale in deroga all'articolo 24 del decreto legislativo

27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni;

nella relazione illustrativa, lo stesso, direttore generale osserva che: « L'articolo 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ha introdotto nuove regole in materia di progressioni di carriera, prevedendo che le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni »;

al momento dell'entrata in vigore della testé citata disposizione era in corso il procedimento selettivo in oggetto. Il direttore generale continua sottolineando che: « Nel 2012, il Ministero per i beni e le attività culturali, pur in presenza di una specifica autorizzazione ad assumere, prevista da una normativa speciale, ha potuto attingere, ai fini della copertura dei posti vacanti in organico, solo alle graduatorie dei concorsi esterni in corso di validità. Non è stato possibile, invece, assumere gli idonei presenti nelle graduatorie delle procedure selettive interne, in quanto la disposizione di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni non consente la possibilità di ricorrere allo scorrimento di graduatorie relative ad idonei delle progressioni verticali, già a decorrere dal 1° gennaio 2010 »;

per esigenze specifiche delle amministrazioni il Governo si è, anche di recente, adoperato per attivare le necessarie procedure per lo scorrimento di graduatorie interne. Così, con la legge 23 dicembre 2014 n. 190 « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato », all'articolo 1, comma 269, ha previsto che: « L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in via straordinaria, per l'anno 2015, ai fini della copertura dei posti vacanti, è autorizzata allo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne già bandite alla

data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente »;

in tal senso è anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 3407/3014 che: « in presenza di graduatorie valide ed efficaci, alla provvista di nuovo personale l'amministrazione deve provvedere normalmente attraverso lo scorrimento delle stesse. In tale situazione fattuale, la possibilità di bandire un nuovo concorso costituisce ipotesi eccezionale, considerate con sfavore dal legislatore più recente, in quanto contraria ai principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa (articolo 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241), principi applicabili evidentemente anche alla fase organizzativa in cui l'amministrazione stabilisce tempi e modalità con cui far luogo alla provvista di nuovo personale. A tale conclusione si perviene agevolmente se si esamina, con un breve *excursus* storico, la normativa di riferimento. In tale consolidato quadro normativo, appare naturale ritenere, nel solco di quanto affermato nella già richiamata sentenza della Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, che la scelta dell'amministrazione di bandire un nuovo concorso, pur in presenza di soggetti idonei che potrebbero soddisfare le medesime esigenze, vada scrutinata con particolare rigore, posto che la stessa risulta confliggente con i suindicati principi desumibili dalla legislazione più recente (ispirati, come detto, da esigenze di contenimento della spesa pubblica e di rapidità ed efficacia dell'azione amministrativa) »,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi interni, citati in premessa, del Ministero dei beni e delle attività culturali dando così attuazione alle disposizioni inerenti la mobilità del personale della pubblica amministrazione secondo i principi di efficienza, razionalità ed economicità della pubblica amministrazione.

9/3098-A/3. Di Lello.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 8 del disegno di legge delega in esame prevede un riordino delle camere di commercio;

al comma 1, lettera b) del citato articolo 8, si prevede il mantenimento delle camere di commercio, anche in deroga alle soglie minime, nei territori montani delle regioni insulari prive di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari;

il successivo decreto-legislativo emanato in attuazione della legge delega dovrà disciplinare, pertanto, il riordino delle camere di commercio tenendo presente il criterio di delega citato nel secondo punto di questa premessa;

la provincia di Ragusa si trova nelle condizioni di cui al citato articolo 8, primo comma, lettera b). Infatti i criteri di delega riguardano in modo specifico i territori montani delle regioni insulari prive di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari. Queste ultime caratteristiche sono proprie anche della menzionata provincia di Ragusa,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, con il decreto-legislativo di attuazione della delega legislativa, di non sopprimere la camera di commercio della provincia di Ragusa, in ossequio ai criteri contenuti nell'articolo 8, primo comma, lettera b), per non compromettere ulteriormente l'economia di una zona già fortemente penalizzata.

9/3098-A/4. Minardo.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 7 del presente disegno di legge prevede in riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo il completamento del processo di riorganizza-

zione, in combinato disposto con i criteri stabiliti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in armonia con le previsioni contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56;

tale razionalizzazione dovrebbe portare ad una riduzione del numero delle Prefetture tenendo però nella dovuta considerazione l'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, i criteri inerenti all'estensione territoriale, alla popolazione residente, all'eventuale presenza di città metropolitane, alle caratteristiche del territorio, alla criminalità, agli insediamenti produttivi, alle dinamiche socio-economiche, al fenomeno delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi e alle aree confinarie con flussi migratori;

sarebbe opportuno che nell'ambito dell'esercizio della delega si tenesse in dovuta considerazione anche un criterio legato alla presenza di eventi di richiamo nazionale ed internazionale che necessitano assolutamente della presenza di Prefetture operative e nel pieno della funzionalità;

per fare un esempio la nomina di Matera quale capitale europea della cultura per l'anno 2019 pone la necessità di avere in quella città una prefettura operativa e di preservare quindi quella sede da eventuali criteri che la penalizzerebbero;

già ora la Prefettura di Matera è punto di riferimento istituzionale per tutto il territorio provinciale e lo sarà sempre di più considerata la portata dell'evento del 2019,

impegna il Governo

a salvaguardare, da eventuali processi di razionalizzazione, la sede di Matera, nonché della Questura e di tutti i comandi delle forze dell'ordine, assicurando alla Prefettura in questione la piena operatività, potenziandone altresì le strutture an-

che in vista dell'evento di richiamo internazionale del 2019.

9/3098-A/5. Burtone, Vico.

La Camera,

premessò che:

è essenziale estendere il più possibile l'applicazione dei criteri di efficienza, economicità e trasparenza amministrativa anche al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e di realizzazione di risparmi per l'utenza, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del disegno di legge di delega in esame;

la locazione senza conducente è un settore peculiare che svolge un ruolo di notevole rilevanza nel contesto economico: esso, infatti, immatricula il 23 per cento del mercato nazionale (dato consolidato maggio 2015), fornisce – con costi ridotti e determinati – servizi per la mobilità ed i trasporti di 65.000 aziende e 2.700 PA e soddisfa le crescenti esigenze del turismo nazionale e internazionale (5 milioni di contratti annui). Inoltre, è l'unico comparto che ha visto crescere i livelli occupazionali (30.000 dipendenti diretti ed indiretti), garantendo per l'Erario maggiori entrate (nel 2014 quasi 2 miliardi di euro) e utilizza una flotta di 700.000 veicoli tra auto e mezzi commerciali; assume un importante ruolo anche in ambito ambientale: ha una flotta al 90 per cento già Euro 5/6, immatricula l'80 per cento delle auto elettriche e immette sul mercato dell'usato 250.000 veicoli/anno di nuova motorizzazione, contribuendo in tal modo allo svecchiamento del parco auto nazionale.

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa legislativa che consenta di estendere espressamente al settore del noleggio senza conducente i principi di riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e

alla circolazione dei veicoli, nonché di realizzazione di risparmi per l'utenza.

9/3098-A/6. Gullo, Valiante, Garofalo.

La Camera,

premessò che:

l'articolo 7 provvedimento all'esame dell'Aula prevede una delega al Governo per procedere alla riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato; in particolare, l'articolo 7, comma 1, lettera a), stabilisco tra gli specifici criteri direttivi la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio, nonché il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente « conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia »;

la medesima disposizione precisa che tale riorganizzazione dovrà avvenire mantenendo la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agro alimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti;

l'innovazione della struttura organizzativa del Corpo forestale dello Stato, non può non essere coerente con il processo di riorganizzazione dell'intero comparto sicurezza nella direzione di eliminare le duplicazioni e le sovrapposizioni e di valorizzare le specificità svolte da ogni singola Forza, in modo da non intaccare i livelli di efficienza e efficacia attuali ma anzi di migliorarli;

in particolare, per quanto riguarda le necessità del Paese di dotarsi di una adeguata Forza di polizia ambientale, è necessario procedere al potenziamento dell'attività di sicurezza ambientale e agroalimentare quale sua *mission* centrale e costitutiva, alla integrazione dell'attività di gestione della biodiversità, alla riorganizzazione della struttura dei Nuclei in-

vestigativi territoriali e centrali, a prevedere il necessario coordinamento, con progressiva integrazione, con le polizie provinciali,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di:

garantire, nella predisposizione dei decreti legislativi di riorganizzazione delle funzioni di polizia ai sensi dell'articolo 7 del disegno di legge in discussione, la organizzazione di una polizia ambientale e agroalimentare che assuma unitariamente le necessarie funzioni e risorse, anche umane, connesse alla centrale attività di sicurezza ambientale e agro-alimentare e del territorio;

includere nelle funzioni da assegnare alla polizia ambientale e agroalimentare le competenze relative al contrasto ai crimini ambientali e agroalimentari, in raccordo con le funzioni di polizia già esistenti negli altri corpi;

rafforzare le funzioni di polizia ambientale e agroalimentare, anche valutando nel processo di riorganizzazione, le possibili forme di coordinamento e progressiva integrazione con i corpi di polizia provinciale, favorendo per questa via una reale innovazione istituzionale.

9/3098-A/7. Giulietti, Lodolini.

La Camera,

premessi che:

con la sentenza n. 274 del 2003 la Corte Costituzionale è intervenuta nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 3 e 4 della legge della Regione Sardegna 8 luglio 2002, n. 11 (*Norme varie in materia di personale regionale e modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998 n. 31*), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri;

nel rigettare il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri la Corte richiamava: « la giurisprudenza di questa

Corte ritiene che alla regola del pubblico concorso – quale metodo che, per l'accesso alla pubblica amministrazione, offre le migliori garanzie di selezione dei più capaci, in funzione dell'efficienza della stessa amministrazione (articolo 97, comma 1, della Costituzione) – sia possibile apportare deroghe (come del resto ammette il terzo comma dell'articolo 97) qualora ricorrano particolari situazioni che le rendano non irragionevoli (da ultimo, ordinanza n. 517 del 2002). Ai fini di una valutazione di non irragionevolezza della disciplina in esame è rilevante considerare come essa riguardi l'inserimento in posti di ruolo di soggetti i quali si trovavano da tempo, nell'ambito dell'amministrazione regionale (o degli enti regionali), in una posizione di precarietà, perché assunti con contratto a termine o con la particolare qualificazione connessa alla figura degli addetti a lavori socialmente utili; e quindi verosimilmente avevano, nella precarietà, acquisito l'esperienza necessaria a far ritenere la stabilizzazione della loro posizione funzionale alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione (articolo 97, comma 1, della Costituzione). In questo senso è significativo che, in base al comma 3 dell'impugnato articolo 3, all'inquadramento nei ruoli consegua la stabilizzazione in posizioni corrispondenti al profilo delle prestazioni espletate in via precaria »;

la riforma costituzionale del 2001 ha fatto venir meno – relativamente alle aree di potestà legislativa esclusiva delle Regioni (e Province) autonome coincidenti con aree ora attribuite alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni ordinarie – il limite costituito dall'obbligo (ove previsto dai relativi statuti, come appunto quello sardo) di rispettare le norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica;

ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 – la particolare « forma di autonomia » così emergente dall'articolo 117 della Costituzione in favore delle Regioni ordinarie si applica

anche alle Regioni a statuto speciale, come la Sardegna, ed alle Province autonome, in quanto « più ampia » rispetto a quelle previste dai rispettivi statuti. Da questa ricostruzione (pienamente conforme al criterio interpretativo enunciato dalla sentenza n. 103 del 2003) discende che la materia dello stato giuridico ed economico del personale della Regione Sardegna, e degli enti regionali, riservata dall'articolo 3, lettera a), dello statuto è di competenza della legislazione esclusiva della Regione;

in tal senso alla lettera q), dell'articolo 13 del provvedimento in oggetto si prevede che, nell'ambito del riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il riconoscimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano della potestà legislativa in materia di lavoro del proprio personale dipendente, deve avvenire nel rispetto della disciplina nazionale sull'ordinamento del personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, come definita anche dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei principi di coordinamento della finanza pubblica, anche con riferimento alla normativa volta al contenimento del costo del personale, nonché dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione;

tale previsione è in contrasto con lo statuto speciale della Sardegna e la stessa sentenza della Corte costituzionale che ha rigettato qualsiasi tipo di subordinazione ad una generica disciplina nazionale in materia,

impegna il Governo:

a tener conto della sentenza della Corte Costituzionale richiamata in premessa con particolare riferimento alla competenza esclusiva della regione Sardegna in materia;

a valutare positivamente, nell'ambito dell'articolazione della riforma della pubblica amministrazione e la sua attuazione la proposta di legge di iniziativa popolare che punta ad istituire un servizio auto-

nomo e indipendente dallo Stato di riscossione dei tributi da realizzarsi in Sardegna;

ad agevolare forme di stabilizzazione di personale legato ai lavori socialmente utili rientranti in quelle fattispecie richiamate dalla sentenza della Corte Costituzionale;

ad agevolare nell'ambito dell'attuazione della riforma della pubblica amministrazione il trasferimento, a partire da preventive intese di natura amministrativa, di funzioni e competenze alla regione Sardegna delle Soprintendenze dei beni culturali, archeologiche.

9/3098-A/8. Pili.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 7 del disegno di legge recante « Deleghes al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche » (AC 3098), attualmente all'esame della Camera, prevede tra le altre cose anche il riordino delle funzioni nel campo della sicurezza agroalimentare e del Corpo forestale dello Stato, con eventuale assorbimento dello stesso negli altri corpi di polizia;

la norma è stata ampiamente dibattuta durante il precedente passaggio del provvedimento in Senato, con numerose prese di posizione sia nella maggioranza che nell'opposizione in favore della salvaguardia dello storico e prezioso ruolo del Corpo forestale dello Stato, un'istituzione che raccoglie un sentimento diffuso di considerazione e fiducia da parte della pubblica opinione (secondo l'ultima ricerca Eurispes sul livello di consenso delle istituzioni presso i cittadini, il Corpo forestale dello Stato riscuote un indice di fiducia pari al 64 per cento);

il Corpo forestale dello Stato conduce essenziali attività per la tutela del *Made in Italy* agroalimentare dalle con-

traffazioni e per il contrasto all'illecito utilizzo di fondi comunitari;

nei soli primi dieci mesi del 2014 il Corpo forestale dello Stato ha prodotto nei settori di competenza 150 reati accertati, 180 persone segnalate all'Autorità giudiziaria, 1.300 illeciti amministrativi scoperti, sanzioni per un totale di 3 milioni di euro, 6.200 controlli effettuati e 160 tonnellate di prodotti sequestrati;

inoltre proprio in questa stagione, quando la piaga dei roghi estivi torna d'attualità, il ruolo del Corpo forestale dello Stato in termini di prevenzione e vigilanza sul grande patrimonio agricolo e forestale italiano diventa ancora più evidente;

è di particolare importanza la vicenda relativa alla graduatoria del concorso per il reclutamento di 400 allievi vice-ispettori del Corpo forestale dello Stato di cui al bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 novembre 2011, approvata con D.C.C. del 24 luglio 2014 e rettificata il 21 ottobre 2014, affinché sia utilizzata, nel caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altro Corpo di Polizia, dal Corpo assorbente;

dalla graduatoria finale di merito del suddetto concorso, sono risultati 1.047 candidati idonei, di cui 829 esterni e 218 interni. Successivamente, è stato deliberato un aumento dei posti a concorso da 400 a 481, dei quali 320 destinati ai candidati esterni e 161 destinati alle varie aliquote riservate agli interni. È stata, inoltre, fissata per il giorno 20 novembre 2014, la partenza del corso di formazione e addestramento della durata di quindici mesi. Pertanto, a seguito del recente incorporamento dei 481 candidati vincitori e tenuto conto dei 36 candidati rinunciatari/dimissionari, all'attualità la graduatoria di cui si parla conta ancora 530 candidati idonei non vincitori, dei quali 507 esterni e 23 interni,

impegna il Governo

a valutare, in sede di attuazione della norma in questione, tutte le iniziative necessarie in merito ai vincitori del concorso per il reclutamento di 400 allievi vice-ispettori del Corpo forestale dello Stato richiamato in premessa, in particolare al fine di attuare lo scorrimento della graduatoria degli idonei affinché vi sia fatto ricorso da parte del Corpo di polizia nel caso in cui, come previsto dal provvedimento in esame, il Corpo forestale dello Stato venisse assorbito.

9/3098-A/9. Fucci.

La Camera,

premesso che:

in base al comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, meglio nota come finanziaria 2005, i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono, servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza;

sono trascorsi quasi 11 anni dalla entrata in vigore di tale norma e nel frattempo è mutato il contesto complessivo della pubblica amministrazione;

sono intervenuti processi di razionalizzazione che hanno determinato significative riarticolazioni degli enti locali e delle autonomie dando una nuova fisionomia all'assetto istituzionale del nostro Paese;

in tale contesto si inserisce l'importante provvedimento delega in oggetto che punta ad una riorganizzazione della pubblica amministrazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità nell'ambito dei provvedimenti di esercizio della delega, nonché di altri provvedimenti di prevedere

un incremento della soglia minima della popolazione dei comuni cui si fa riferimento nel citato comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 portandola a 15 mila.

9/3098-A/**10**. Albanella.

La Camera,

premesso che:

è necessario assicurare l'economicità, l'efficienza e la rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali del Corpo della guardia di finanza;

è necessario attualizzare alcune disposizioni di carattere ordinativo e funzionale relative al Corpo della guardia di finanza, tenendo anche conto delle particolari peculiarità e dell'assetto organizzativo generale della pubblica amministrazione, in piena coerenza e a completamento dell'assetto delineato dalla legge delega n. 78 del 2000 e dai relativi decreti attuativi che hanno confermato e rafforzato il ruolo del Corpo quale forza di polizia a competenza generale in materia economica e finanziaria alle dirette dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze e con compiti ad elevata specializzazione;

è evidente la contraddizione di una forza armata che non dipende dal Ministero della difesa, ma da quello dell'Economia e delle finanze;

costituzionalmente i compiti di polizia o qualsiasi altro compito di natura non difensiva del territorio devono rientrare nelle competenze civili e in questo senso sono andate le riforme della Polizia di Stato, della polizia municipale e del Corpo della polizia penitenziaria;

l'Italia rimane l'unico Paese membro dell'Unione europea nel quale un Corpo di verificatori fiscali è inserito tra le forze destinate all'addestramento alla guerra, sia pure a scopi non offensivi;

non appare conforme ai principi costituzionali che il personale del suddetto Corpo sia mantenuto nell'ambito della compagine militare;

lo scorso 2 luglio il Consiglio Centrale della rappresentanza militare del Corpo della guardia di finanza (Cocer), in rappresentanza di tutti gli appartenenti al Corpo, con una specifica delibera ha chiesto al comandante generale del Corpo una riforma realmente al passo coi tempi che oggi, sempre di più, richiedono una efficiente polizia economico finanziaria ad ordinamento civile, sottratta al controllo e alla dipendenza del ministro della Difesa,

impegna il Governo:

a porre in essere ogni utile azione per assicurare che l'ordinamento e i compiti del Corpo della polizia tributaria, comprese le attribuzioni funzionali dell'autorità di vertice, siano realizzati in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) il Comandante generale del Corpo della polizia tributaria è scelto fra i dirigenti generali della pubblica amministrazione in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, assume la denominazione di Direttore generale del Corpo della polizia tributaria ed è posto alle dirette dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il personale appartenente al Corpo della guardia di finanza è collocato nell'ambito del Corpo della polizia tributaria, nelle corrispondenti aree funzionali del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, con dipendenza dal Direttore generale del Corpo della polizia tributaria, per l'assolvimento dei compiti d'istituto, in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, e, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dalla legge 1° aprile 1981, n. 121;

c) è consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, il

trasferimento dei dipendenti appartenenti al Corpo della guardia di finanza nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni. Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno *ad personam* di importo corrispondente alla differenza di trattamento.

9/3098-A/11. Giachetti.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 13 del disegno di legge in esame prevede la riorganizzazione delle funzioni di accertamento medico legale in caso di assenze per malattia dei dipendenti pubblici, con l'attribuzione all'I.N.P.S. delle relative competenze; a tal fine sono assegnate all'I.N.P.S. le risorse attualmente destinate alle amministrazioni pubbliche per la medesima finalità, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per la quantificazione delle predette risorse finanziarie e per la definizione delle modalità d'impiego del personale medico attualmente adibito alle citate funzioni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendo altresì il ricorso prioritario ai medici iscritti nelle liste speciali ad esaurimento, istituite dall'articolo 4, comma 10-*bis* del decreto-legge n. 101 del 2013;

per l'espletamento di tali funzioni con il decreto-legge n. 78 del 2009 sono state assegnate alle Regioni, a valere sul Fondo Sanitario Nazionale, risorse per 70

milioni di euro; il decreto-legge n. 98 del 2011, al comma 5, ha chiarito altresì che i 70 milioni di euro, stanziati per gli accertamenti medico-legali, non sono di spettanza delle Regioni in quanto quota della disponibilità finanziaria per il SSN, non utilizzata in sede di riparto;

la sentenza della Corte Costituzionale n. 207 del 2010 ha sancito che i controlli medico-legali sugli assenti per malattia non devono essere ricompresi nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) perché non finalizzati alla tutela della salute;

tali controlli devono pertanto essere considerati a tutti gli effetti nell'ambito della previdenza sociale, materia di competenza esclusiva dello Stato a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera o) della Costituzione;

per l'esigenza di rispettare i vincoli di bilancio e i vincoli sulle assunzioni, e l'autonomia organizzativa dell'INPS, le liste speciali, già costituite ai sensi dell'articolo 5, comma 12, del decreto-legge n. 463 del 1983, sono state trasformate in liste speciali ad esaurimento, nell'ambito delle quali sono stati confermati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 101 del 2013 che risultavano già iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007; ai fini della razionalizzazione del servizio, l'INPS, per l'effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei medici inseriti in tali liste speciali;

i medici iscritti nelle liste speciali svolgono da molti anni con professionalità tali rilevanti funzioni di controllo sulla base di un rapporto di collaborazione con l'INPS che, per le modalità di attuazione del servizio e per i vincoli posti dalla nuova procedura di selezione ed assegnazione delle Visite Mediche di Controllo, denominata Savio, non può essere definito «libero-professionale»; tali medici sono pertanto in attesa di una opportuna ri-

qualificazione del rapporto professionale dall'anno 2000;

il decreto ministeriale 8 maggio 2008, in premessa, ritenuto « indilazionabile » l'adeguamento del quadro normativo in materia di « regolazione del contenuto e delle modalità di esplicazione del rapporto tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ed i medici iscritti nelle liste speciali di cui all'articolo 5, comma 12, della legge n. 638 del 1983 allo scopo di rendere tale disciplina « più rispondente alle esigenze della qualità del servizio reso all'Istituto e a quelle professionali dei medici di controllo » aveva provveduto alla rimodulazione dei compensi dell'attività dei medici di controllo e alla conferma, fino a completa rivisitazione, della disciplina in materia, compresa la parte relativa alla consistenza numerica dei medici iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007 e compresa la procedura per la reintegrazione delle medesime liste;

non è più necessario acquisire l'intesa della Conferenza delle Regioni, sul servizio dei controlli medico-legali e sulle relative risorse, ora trasferiti in via esclusiva all'INPS;

nell'indagine conoscitiva sull'organizzazione dell'attività dei medici che svolgono gli accertamenti sanitari per verificare lo stato di salute del dipendente assente per malattia, la Commissione Affari Sociali, nel documento conclusivo del 27 maggio 2014, ha rilevato che nell'audizione del rappresentante del dipartimento della funzione pubblica, questi aveva manifestato piena disponibilità a ridefinire i caratteri di tale collaborazione, secondo « canoni di stabilità », come richiesto dai medici fiscali, nei limiti del rispetto della normativa vigente in tema di reclutamento nella R. A., in considerazione dell'esigenza di dare certezza a tali rapporti di lavoro, anche per l'interesse pubblico di garantire, a coloro che svolgono funzioni di controllo, piena tutela e riconosciuta rappresentanza dell'Ente che richiede la visita fiscale,

impegna il Governo

a definire in piena autonomia la quantificazione delle risorse finanziarie e le modalità d'impiego del personale medico attualmente adibito alle funzioni di accertamento medico legale delle assenze per malattia dei dipendenti pubblici, senza acquisire intesa preliminare in sede di Conferenza Stato-Regioni;

a colmare il vuoto normativo in materia di regolazione del rapporto tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ed i medici che eseguono le visite fiscali, allo scopo di dare dignità professionale ad una categoria di professionisti che con il proprio lavoro ha contribuito a portare i valori dell'assenteismo in Italia ai livelli europei.

9/3098-A/12. Censore.

La Camera,

premesso che:

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 29 novembre 2011 è stato pubblicato un bando di concorso per il reclutamento di 400 Allievi vice Ispettori del Corpo Forestale dello Stato la cui graduatoria è stata approvata con D.C.C. del 24 luglio 2014 e rettificata in data 21 ottobre 2014;

l'iter concorsuale si è poi protratto per circa tre anni;

dalla graduatoria finale di merito, sono risultati 1.047 candidati idonei, di cui 829 esterni e 218 interni; successivamente, è stato deliberato un aumento dei posti a concorso da 400 a 481, dei quali 320 destinati ai candidati esterni e 161 destinati alle varie aliquote riservate agli interni;

è stata, inoltre, fissata per il giorno 20 novembre 2014, la partenza del corso di formazione e addestramento della durata di quindici mesi per cui, a seguito dell'incorporamento dei 481 candidati vincitori e tenuto conto dei candidati rinunciatari/dimissionari, l'attuale graduatoria

conta ancora 520 candidati idonei non vincitori;

tra i soggetti interessati che si sono anche costituiti in un Comitato regolarmente registrato in data 10 novembre 2014 presso l'Agenzia delle entrate di Alcamo è forte la preoccupazione sulla futura sorte della graduatoria in oggetto, soprattutto nell'ipotesi che si concretizzi l'accorpamento del Corpo Forestale dello Stato con altra forza di polizia così come previsto dall'articolo 7 del disegno di legge in esame;

è indispensabile per il nostro Paese l'esistenza di un nucleo di polizia ambientale, specializzato non solo nella salvaguardia e difesa del territorio e del patrimonio rurale e boschivo ma, altresì, nella tutela del settore agroalimentare, quest'ultimo fiore all'occhiello dell'economia italiana;

per tutto ciò e anche per non vanificare l'impegno delle centinaia di idonei non vincitori e per economia degli atti è opportuno che la graduatoria del concorso di cui sopra possa essere riutilizzata all'interno del Corpo di polizia accorpante;

in particolare è perciò opportuno che nel riordino delle funzioni di polizia di tutela ambientale, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare conseguente alla riorganizzazione del Corpo Forestale dello Stato, nell'eventuale riassorbimento del medesimo Corpo in altra Forza di Polizia, sia previsto lo scorrimento della graduatoria del bando di concorso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 29 novembre 2011 per il reclutamento di 400 Allievi vice Ispettori del Corpo Forestale dello Stato approvata con D.C.C. del 24 luglio 2014 e rettificata in data 21 ottobre 2014, unica graduatoria ancora aperta del Corpo Forestale dello Stato,

impegna il Governo

a valutare la possibilità che nel riordino delle funzioni di polizia di tutela ambien-

tale, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare conseguente alla riorganizzazione del Corpo Forestale dello Stato, nell'eventuale riassorbimento del medesimo Corpo in altra Forza di Polizia, sia previsto, per le future assunzioni, lo scorrimento della graduatoria del bando di concorso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 29 novembre 2011 per il reclutamento di 400 Allievi vice Ispettori del Corpo Forestale dello Stato approvata con D.C.C. del 24 luglio 2014 e rettificata in data 21 ottobre 2014, unica graduatoria ancora aperta del Corpo Forestale dello Stato.

9/3098-A/**13**. Carrescia.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge in discussione reca all'articolo 7, comma 1, una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione dell'amministrazione statale, prevedendo inoltre il riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia;

nel contempo l'articolo 5 del decreto-legge 19 giugno n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, all'esame del Senato, prevede che il personale appartenente ai corpi ed ai servizi di polizia provinciale possa transitare volontariamente nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale;

tali innovazioni organizzative devono far riflettere sulla necessità di prevedere il mantenimento delle professionalità delle polizie provinciali anche nell'ambito della nuova riorganizzazione, riconoscendo e tutelando le professionalità maturate in campo ambientale, evitando di disperdere il patrimonio umano for-

mato e ricco di esperienze presente nei Corpi di polizia provinciale;

la riorganizzazione delle polizie provinciali deve prevedere che i dipendenti seguano la nuova assegnazione delle funzioni e delle competenze che oggi fanno capo alle province, in particolare nei campi di tutela ambientale, di vigilanza del territorio, ittica e venatoria, così come stabilito dalla legge 7 aprile 2014, n. 56;

la scala geografica di riferimento per gestire al meglio funzioni come quelle sopra descritte è sicuramente quella sovracomunale, delle aree vaste (*ex* province), o delle regioni,

impegna il Governo

a prevedere che il personale appartenente ai corpi e ai servizi di polizia provinciale segua in ogni caso le funzioni e le competenze fino ad oggi assegnate alle province, in particolare nel campo ambientale, e che l'unità organizzativa minima debba coincidere con le attuali aree vaste, anche attribuendo alle Regioni le funzioni attualmente svolte dai corpi e servizi di polizia provinciale, in materia di controllo e tutela della fauna selvatica, di polizia ittica-venatoria, nonché le funzioni di polizia relative alle attività di tutela dell'ambiente e dello smaltimento dei rifiuti delegate dallo Stato alle regioni.

9/3098-A/**14**. De Menech, Crimì.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 17 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, in materia di riforma delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sostituisce l'articolo 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

tale articolo disciplina l'elezione del Presidente di ogni Camera di commercio;

al comma 3 del suindicato articolo 16 il testo recita che « il Presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del consiglio e può essere rieletto per due sole volte »;

non hanno rilievo, pertanto, i mandati eventualmente svolti dai Presidenti anteriormente al primo rinnovo effettuato in applicazione del suindicato decreto legislativo;

alcuni Tribunali Amministrativi Regionali ignorano l'esatta interpretazione di tale norma, e cioè di fatto considerano i precedenti mandati dei Presidenti ai fini del computo totale;

in data 5 marzo 2012 si è resa necessaria una circolare del Ministero dello sviluppo economico (Prot. 0056939 – uscita) avente ad oggetto « Decreto 4 agosto 2011, n. 156 – Rinnovo dei consigli camerali delle Camere di commercio – richiesta parere », proprio per rispondere a vari quesiti sollevati dalla Regione Piemonte, tra cui al n. 3): « Requisiti per la nomina e cause ostative in sede di rinnovo degli organi camerali »;

in tale circolare, ed esattamente al punto 3), si è ritenuto « necessario evidenziare che la questione al momento non si pone in quanto l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 23/2010 stabilisce che “Le incompatibilità, i vincoli, le limitazioni ed i requisiti previsti dal presente decreto legislativo per i componenti degli organi degli enti del sistema camerale, decorrono dal primo rinnovo degli organi successivo al termine di cui al comma 1, primo periodo”. L'interpretazione letterale corrente della predetta disposizione, infatti, come emersa anche in occasione di incontri e convegni, fa sì che ai fini della nomina di componenti degli organi camerali rinnovati successivamente al termine di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 23/2010, non hanno rilievo i mandati eventualmente svolti anteriormente al primo rinnovo effettuato in applicazione del medesimo decreto legislativo. »;

si ritiene necessario, pertanto, inserire come norma primaria l'interpretazione autentica del suindicato disposto relativo alla nomina dei componenti degli organi camerali, al fine di evitare applicazioni diverse e difformi tra Regioni,

impegna il Governo

in sede di attuazione dell'articolo 8, a prevedere, ai fini della nomina di componenti degli organi camerali rinnovati, che non hanno rilievo i mandati eventualmente svolti anteriormente al rinnovo di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 23/2010, così come ribadito dalla citata circolare 5 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico.

9/3098-A/**15**. Vignali, Fragomeli.

La Camera,

premessi che:

con la sentenza n. 37 del 2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune norme (articolo 8, comma 24, del decreto-legge n. 16 del 2012; articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 150 del 2013; articolo 1, comma 8, decreto-legge n. 192 del 2014) che, «salvi gli incarichi già affidati», consentivano alle Agenzie fiscali l'attribuzione di incarichi dirigenziali a funzionari dipendenti presso le stesse, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali. La situazione interessa circa 800 dirigenti incaricati all'Agenzia delle entrate (oltre a 400 dirigenti incaricati all'Agenzia delle dogane e dei monopoli);

in particolare, pur in pendenza innanzi al Consiglio di Stato del giudizio che ha generato quello di legittimità costituzionale, l'Agenzia delle entrate, in data 25 marzo 2015, ha dato attuazione alla predetta sentenza della Corte Costituzionale, comunicando agli interessati l'immediato venir meno di tutti i suddetti incarichi dirigenziali ed ha provveduto al

riadeguamento retributivo delle posizioni lavorative;

in sostanza, dall'oggi al domani, 800 dirigenti incaricati dell'Agenzia delle entrate (alcuni dei quali anche con 15 anni di anzianità come «precari della dirigenza») sono stati «retrocesi» alla posizione di funzionario, con una contrazione stipendiale, in alcuni casi, anche del 50 per cento (senza considerare la perdita del premio di risultato);

la sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale è stata impropriamente interpretata, laddove si è ritenuto che dichiarasse l'illegittimità dell'incarico dirigenziale in sé considerato, anziché – come discende da una corretta lettura della parte motiva – delle reiterate proroghe del termine finale che hanno fatto divenire lo strumento dell'incarico il metodo ordinario per la copertura di posizioni dirigenziali. Del resto, l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, avviene per concorso o negli altri modi previsti dalla legge;

il «sistema» degli incarichi dirigenziali, conferiti sulla base di una norma regolamentare a funzionari dell'area apicale a seguito dell'esperimento di selezioni mediante interpellati, è stato utilizzato per anni dalle Agenzie fiscali, sin dalla loro istituzione, al fine di coprire le posizioni dirigenziali vacanti, relativamente alle quali non è stato possibile esperire i previsti concorsi, diverse volte banditi ma sempre impugnati;

il predetto «sistema» ha consentito alle Agenzie di selezionare al proprio interno i funzionari più meritevoli, che hanno potuto dimostrare negli anni il proprio valore acquisendo un patrimonio di esperienza tecnico manageriale che rischia ora di andare perduto;

l'Agenzia delle entrate ha potuto usufruire negli anni di «leve di comando» competenti, in quanto espressione di selezioni interne, efficienti, come comprovato da valutazioni di prestazioni annuali

ampiamente positive, e a costo ridotto rispetto ai dirigenti di ruolo, atteso che il trattamento economico previdenziale e ai fini del trattamento di fine rapporto è rimasto quello proprio dei funzionari, anche a seguito di una sostanziale equiparazione con i dirigenti in termini di ruolo e responsabilità;

la direttiva comunitaria 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, ha inteso creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dalla successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato;

lo Stato italiano ha dato attuazione alla citata direttiva con il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, stabilendo che è consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo; ciò posto, è stato previsto, comunque, che qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato;

sul fronte giurisprudenziale, tale principio è stato ribadito nella recente « sentenza Mascolo », relativa ad un caso di stabilizzazione dei precari della scuola (si fa rilevare che il comparto scuola e i dirigenti sono due ambiti che il predetto decreto legislativo attuativo, all'articolo 10, aveva inteso escludere dalla stabilizzazione in ruolo, decorso il periodo di 36 mesi sopra richiamato);

l'Italia, proprio in materia di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, è stata già destinataria di alcune procedure di infrazione (n. 2010/

204S, n. 2010/2124) ad opera della Commissione Europea;

la stabilizzazione nel ruolo della dirigenza degli *ex* incaricati, in coerenza con i principi contenuti nella citata direttiva comunitaria, consente il conseguimento immediato dei seguenti obiettivi:

I. salvaguardare l'interesse dell'Amministrazione finanziaria di continuare ad avvalersi di una classe dirigente competente, esperta e immediatamente operativa, anche in relazione ai prossimi sfidanti impegni di carattere straordinario assunti in ambito europeo;

II. salvaguardare l'interesse dell'Amministrazione finanziaria a dotarsi, attraverso il riconoscimento dei diritti acquisiti dagli *ex* incaricati di funzioni dirigenziali, di un numero di dirigenti che risulti congruo anche in relazione all'espletanda procedura concorsuale prevista nel decreto legislativo di riordino delle Agenzie fiscali, approvato in sede preliminare nel Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015, nonché ad ottenere un effetto deflattivo del prevedibile contenzioso che verrà ad istaurarsi in sede sia nazionale sia comunitaria;

III. salvaguardare l'interesse dello Stato a veder mantenuti, oltre agli impegni assunti con riferimento alle attività straordinarie di modernizzazione ed efficientamento del Paese, anche quelli relativi alle previsioni di gettito, attualmente di dubbia conseguibilità per la situazione di grave incertezza in cui versano gli Uffici delle Agenzie fiscali;

IV. salvaguardare l'interesse erariale, fornendo un'ulteriore conferma della legittimità degli atti sottoscritti dal personale dell'Amministrazione finanziaria inquadrato nell'area apicale ed incaricato di funzioni dirigenziali, atti già oggetto di numerose censure in sede di giurisdizione tributaria,

impegna il Governo

a riconoscere, in prima applicazione, il ruolo dirigenziale a chi abbia svolto le

funzioni dirigenziali per almeno un triennio, con valutazioni positive ed abbia avuto accesso alle stesse in possesso di laurea magistrale e a seguito di procedura selettiva.

9/3098-A/16. Aiello, Causi.

La Camera,

premessi che:

L'articolo 97 della Costituzione, attraverso la riserva di legge, mira a definire l'amministrazione pubblica come apparato burocratico a sé stante, separato dal potere politico e caratterizzato per la sua imparzialità ed efficienza. La Costituzione individua, quindi, nei principi di imparzialità e di buon andamento, i fondamentali canoni giuridici di riferimento dell'assetto organizzativo e funzionale della pubblica amministrazione;

la Costituente, sin dal primo momento, palesò la necessità di un innegabile nesso di connessione tra assetto organizzativo ed esercizio dell'azione, prevedendo che imparzialità e buon andamento siano da considerarsi come una modalità di organizzazione degli uffici pubblici in una prospettiva tendente a valorizzare una concezione bidimensionale del principio, quale strumento di razionale organizzazione nonché fine dell'azione amministrativa;

l'imparzialità della pubblica amministrazione concerne la sua organizzazione e consiste nella non discriminazione dei soggetti coinvolti nell'azione amministrativa. In senso attivo, tale principio si esplica in riferimento all'attività della pubblica amministrazione, che deve perseguire i propri obiettivi in maniera imparziale, traducendo sul piano amministrativo il generale principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione;

il principio di buon andamento impone che l'azione amministrativa debba svolgersi secondo regole di buona amministrazione. Pertanto, la stessa dovrà at-

tenersi ai criteri di efficacia, ossia, la capacità di conseguire gli obiettivi che si erano preventivamente fissati e di efficienza, determinata dal rapporto intercorrente tra i risultati raggiunti dall'azione amministrativa e la quantità delle risorse impiegate;

dai principi sanciti nell'articolo 97 della Costituzione derivano una serie di obblighi, come quello della pubblicità e trasparenza, che la pubblica amministrazione è tenuta a rispettare. Mediante il principio di trasparenza il legislatore impone ai pubblici uffici di assicurare la massima circolazione possibile delle informazioni non solo all'interno del sistema amministrativo, ma anche nei confronti di tutti i cittadini;

L'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, modificata e integrata dalla legge n. 15 del 2005, stabilisce che l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla legge, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario. L'impatto di tale normativa sui rapporti tra la pubblica amministrazione e i cittadini è dirompente, rispetto ad un arcaico sistema organizzativo delle istituzioni pubbliche basato sull'autoreferenzialità e l'inaccessibilità al mondo esterno;

l'efficacia, la pubblicità e la trasparenza della pubblica amministrazione passano inevitabilmente per l'attività svolta da tutti coloro che prestano il proprio servizio all'interno dei pubblici uffici. A tal proposito la normativa in vigore prevede, al momento solo su carta, che i dirigenti pubblici rendano pubblica la propria situazione patrimoniale;

la legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti, stabilisce all'articolo 12 che la norma prevista per i membri del Senato della Repubblica e della Camera dei de-

putati, i quali entro tre mesi dalla loro proclamazione sono tenuti a depositare presso l'Ufficio di Presidenza della camera di appartenenza, le dichiarazioni relative ai diritti reali su beni immobili e beni mobili, dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, valga anche per le cariche apicali di istituti e enti pubblici, di società al cui capitale concorrono lo Stato e enti pubblici, degli enti o istituti privati nonché di aziende autonome dello Stato;

la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo all'articolo 17, comma 22, stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano anche al personale di livello dirigenziale od equiparato, nonché al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche;

la normativa concernente l'obbligo per i dirigenti pubblici, di provvedere al deposito di una dichiarazione relativa alla situazione patrimoniale, sembra non trovare un riscontro effettivo all'interno della pubblica amministrazione tanto che nei relativi siti *internet*, strumenti principali attraverso i quali l'amministrazione si interfaccia con i cittadini, non vi è traccia di tali dichiarazioni,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti al fine di prevedere, con riferimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza delle pubbliche amministrazioni *ex* articolo 97 della Costituzione, il deposito da parte dei dirigenti pubblici di una dichiarazione, da pubblicare sul sito dell'Amministrazione di appartenenza, concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società, le quote di partecipazione a società, nonché della copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

9/3098-A/17. Giammanco.

La Camera,

premesso che:

ai sensi dell'articolo 103, terzo comma, della Costituzione, i Tribunali Militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge e in tempo di pace hanno la giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate;

per quanto concerne la giurisdizione militare in relazione alle persone e ai reati militari, l'articolo 263 del codice penale militare di pace disponeva: « appartiene ai Tribunali Militari la cognizione dei reati militari commessi dalle persone alle quali è applicabile la legge penale militare »;

la Corte Costituzionale, con sentenza n. 78 del 3 marzo 1989, ha dichiarato illegittimità costituzionale di tale articolo e dell'articolo 9 del regio decreto-legge 27 maggio 1935, n. 835, nella parte in cui sottraggono al Tribunale per i minorenni la cognizione dei reati militari commessi dai minori degli anni diciotto appartenenti alle Forze Armate;

la medesima Corte, con sentenza n. 429 del 10 novembre 1992, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto articolo nella parte in cui assoggetta alla giurisdizione militare le persone alle quali è applicabile la legge penale militare, anziché i soli militari in servizio alle armi o considerati tali dalla legge al momento del commesso reato;

successivamente, il legislatore apportava alcune modifiche, al codice penale militare di pace e al codice penale, con la legge 23 marzo 1956, n. 167, provvedendo, tra l'altro, a modificare l'articolo 7 (militari in congedo non considerati in servizio alle armi), e l'articolo 264 (connessione di procedimenti), in senso nettamente limitativo della giurisdizione penale militare;

ai sensi dell'articolo 10, inoltre, cessavano di essere devoluti alla giurisdizione penale militare taluni reati commessi da militari in congedo;

con tale legge ordinaria si è proceduto, in sostanza, ad un drastico ridimensionamento della Giurisdizione Militare;

il codice penale militare si basi sul principio della complementarità per cui in esso sono stati inclusi solo le fattispecie che non costituivano reati comuni o differivano da quelli per pena o da altri motivi;

l'articolo 264 c.p.p. conteneva la norma di richiamo dei reati comuni che assoggettava alla giurisdizione militare gli appartenenti alle Forze Armate che li commettevano. Di conseguenza, la modifica dell'articolo 264 c.p.p., operata con legge ordinaria, mentre l'intervento sul concetto di militari in servizio e appartenenti alle Forze Armate, avrebbe necessitato di una legge costituzionale, recise la possibilità di militarizzare tutti i reati comuni;

in altre parole, a seguito della suindicata nota vicenda giudiziaria, il legislatore, con la predetta legge 23.03.1956 n. 167, prevede, esclusivamente, la qualifica di appartenente alle Forze Armate, anziché operare una definizione completa ed esaustiva del reato militare che avrebbe potuto sanare il vuoto normativo creatosi a seguito delle sopra menzionate sentenze della Corte Costituzionale concernenti l'articolo 263 c.p.p. Ai fini di una completa attuazione del dettato costituzionale, sarebbe auspicabile l'emanazione di un provvedimento normativo che provveda di definire i reati militari, stabilendo che sono tali tutti i reati commessi da appartenenti alle Forze Armate o da persone aventi lo stato di militare. Ciò al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di interventi, sulle medesime fattispecie, da parte dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e dell'Autorità Giudiziaria Militare;

al fine di garantire una maggiore armonia tra le differenti giurisdizioni ordinaria e militare e procedere alla razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare si rende necessaria, relativamente

agli attuali organi della giurisdizione militare, l'adozione di un provvedimento analogo a quello istitutivo del Tribunale per i minorenni in quanto tale soluzione consentirebbe di soddisfare diverse esigenze, quali, da un lato, la ordinizzazione dei medesimi quale obiettivo da perseguire nel quadro della unitarietà della giurisdizione e, dall'altro, di salvaguardare la specificità della materia e le peculiari professionalità acquisite dagli attuali magistrati militari e dal personale della giustizia militare. In tale contesto, gli attuali organi giudiziari diventerebbero organi specializzati del Ministero della Giustizia, nell'ambito di un intento di razionalizzazione delle risorse e di risparmio sulle spese di giustizia. Le norme applicabili, di diritto sostanziale e procedurale, sarebbero sempre le attuali, rinvenibili nel codice penale militare di pace, nei codici penale e di procedura penale ordinari e nelle leggi speciali. Agli organi giudiziari militari, inoltre, sarebbe attribuita la competenza relativamente a tutti i reati commessi da appartenenti alle Forze Armate italiane o a persone aventi lo stato di militare;

al fine di garantire una maggiore armonia tra le differenti giurisdizioni ordinaria e militare e procedere alla razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare,

impegna il Governo:

ad assumere ogni possibile iniziativa, anche a livello normativo, in conformità ai principi della Costituzione e del diritto internazionale, con particolare riguardo alle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia ed ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i Tribunali Militari di Roma, Napoli e Verona, la Corte Militare di Appello di Roma, i relativi uffici del Pubblico Ministero, il Tribunale Militare di Sorveglianza, il Magistrato Militare di Sorveglianza e La Procura Generale Militare della Repubblica presso la

Corte Suprema di Cassazione siano organi specializzati del Ministero della Giustizia;

b) istituire, presso il Ministero della Giustizia, l'Ufficio Centrale per la giustizia militare, avente attribuzioni corrispondenti a quelle del Dipartimento per la giustizia minorile;

c) prevedere che, per la composizione e il funzionamento degli organi giudiziari militari, si applichino le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, commi 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 4, 5, 6 e 9 della legge 7 maggio 1981 n. 180 e 2, comma 603, lettere *a)*, *c)* e comma 608, lettera *a)*, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

d) prevedere che agli organi giudiziari militari è attribuita la competenza relativamente ad ogni reato commesso, da cittadini italiani appartenenti alle Forze armate italiane o aventi lo stato di militare, per ragioni comunque collegate al servizio o alla disciplina militare, nonché l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 13. c.p.p.;

e) prevedere che siano abrogati gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8 della legge 30 dicembre 1988, n. 561, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1989, n. 158, l'articolo 2, comma 603, lettera *c)* e commi 604 e 609 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gli articoli 11, 12, 13 e 14 della legge 7 maggio 1981, n. 180;

f) prevedere che i magistrati militari in servizio transitino nel ruolo della magistratura ordinaria e continuino a prestare servizio presso gli organi giudiziari militari di appartenenza e ad esercitare le medesime funzioni, conservando l'anzianità e la qualifica maturate e che il ruolo organico della magistratura ordinaria sia rideterminato in 10.209 unità, con aumento di cinquantotto unità, delle quali sei con funzioni direttive di 1° grado, due con funzione direttive di 2° grado, una con funzioni direttive superiore di legittimità;

g) prevedere che il personale civile in servizio presso gli organi giudiziari

militari che non intenda rimanere nei ruoli del Ministero della Difesa transiti, a domanda, nei corrispondenti ruoli del Ministero della Giustizia, conservando l'anzianità e la qualifica maturate e continui a prestare servizio presso gli organi giudiziari militari di appartenenza e ad esercitare le medesime funzioni.

h) prevedere l'istituzione del ruolo speciale dei magistrati militari, che esercitano le funzioni di cui alla lettera *f)*;

i) prevedere di devolvere alla cognizione dei Tribunali Militari anche quelle condotte costituenti reato militare commesse da appartenenti alle Forze armate, all'Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di Finanza nei confronti delle quali la legge dispone che a decidere sia il Tribunale in composizione monocratica, in cui hanno particolare rilevanza l'aspetto disciplinare della condotta e l'ambiente militare nel quale l'evento si è consumato;

j) istituire, presso ogni Procura Militare della Repubblica, una sezione specializzata di polizia giudiziaria militare, alla quale è assegnato personale del Corpo della Guardia di Finanza o dell'Arma dei Carabinieri, ovvero i Comandanti di corpo, di distaccamento e di posto militare del luogo in cui è stato commesso il reato; tali sezioni provvedono anche alle notificazioni nei procedimenti per reati militari;

k) disporre una revisione dell'articolo 37 del c.p.p. che preveda non soltanto il reato militare quale violazione della legge penale militare e come « reato esclusivamente militare quello costituito da un fatto che, nei suoi elementi materiali costitutivi, non è, in tutto o in parte, preveduto come reato dalla legge penale comune », ma che preveda che i reati militari siano anche quelli commessi da appartenenti alle Forze Armate o da persone aventi lo stato di militare, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di interventi, sulle medesime fattispecie, da parte dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e dell'Autorità Giudiziaria Militare;

l) attribuire al Tribunale Militare di Roma la competenza per i reati militari commessi all'estero da cittadini italiani, appartenenti alle Forze armate italiane, all'Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di Finanza o comunque rivestenti la qualifica di militare. Attribuire la funzione requirente alla Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Roma.

9/3098-A/**18**. Artini, Giachetti, Mucci, Segoni, Barbanti, Baldassarre, Prodani, Bechis, Rizzetto.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame, all'articolo 6, rubricato: « Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di anticorruzione, pubblicità e trasparenza », delega al Governo l'adozione di disposizioni integrative e correttive della disciplina in materia di trasparenza, inconfiribilità ed incompatibilità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

il predetto articolo individua i seguenti principi e i criteri direttivi: *i*) precisazione dell'ambito di applicazione degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza delle amministrazioni pubbliche, *ii*) riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche;

tali principi e criteri direttivi si aggiungono a quelli già stabiliti dall'articolo 1, commi 35 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190,

impegna il Governo

nella previsione delle disposizioni integrative e correttive della disciplina in materia di trasparenza, inconfiribilità ed incompatibilità:

a) a prevedere che l'esercizio del diritto di accesso venga esteso alle pub-

bliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; alle autorità indipendenti di garanzia e di vigilanza; agli enti pubblici, economici o non economici; ai gestori di servizi pubblici; agli organismi di diritto pubblico; alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nonché alle società da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

b) a disciplinare l'illegittimo diniego o l'illegittimo differimento dell'accesso alle informazioni nel senso che esso costituisca causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e si proceda comunque ad una valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale dei funzionari responsabili.

9/3098-A/**19**. Ascani.

La Camera,

richiamato l'articolo 7 del disegno di legge n. 3098-A relativo al riordino della portualità;

richiamato il « Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica (PSNPL) » da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dopo il previsto parere delle Commissioni competenti;

premesso che:

siamo convinti che ci siano oggi, finalmente, tutte le condizioni per dotare l'Italia di un piano della portualità e della logistica, atteso da decenni;

è condivisibile l'obiettivo di fondo che si pone il piano sopra citato nell'aiutare il sistema Italia a rafforzare i legami con le reti di trasporto dell'Unione europea e nel favorire il recupero dei traffici commerciali tra Europa e Oriente;

nel nuovo piano della portualità e della logistica — come ha precisato il MIT — non è contenuto alcun accorpamento definito di autorità portuali ma da notizie di stampa sembrerebbe, tuttavia, che possa essere prevista la creazione, per accorpamento, di nuove Authority,

impegna il Governo

a tener conto di reali motivazioni tecniche e industriali che giustifichino eventuali accorpamenti, escludendo dagli accorpamenti quelle amministrazioni pubbliche la cui autonomia risponderrebbe alla logica dell'efficientamento degli scali ricercata dal Governo: strategie commerciali diverse e non complementari;

a tener conto della logica del « *core network* » e, dunque, della programmazione europea dei collegamenti est-ovest, dove a dar forza a questa ipotesi è proprio il riferimento, nel comunicato del Consiglio dei Ministri sul tema, alla « rete di trasporto euro-mediterranea », rafforzando perciò anche dal punto di vista normativo, tale indicazione;

a stabilire che l'individuazione delle Autorità Portuali sia effettuata in base a criteri oggettivi e in particolare: 1) nel rispetto della programmazione comunitaria con riferimento ai corridoi plurimodali europei, alle reti TEN-T e alla rete dei porti ed interporti *core* definiti dall'Unione europea; 2) alla previsione di almeno una autorità in ogni regione marittimo-portuale, con la possibilità di accorpate le autorità esistenti e includere altri porti non sede di Autorità portuale; 3) per eventuali accorpamenti di autorità esistenti, ove collocate in regioni diverse, o in altri Stati comunitari, è necessaria la preventiva intesa delle regioni interessate, e non si possono accorpate Autorità esistenti, se collocate su distinti corridoi plurimodali europei;

a confermare e rafforzare i controlli, come previsti dalla legge del 28 gennaio 1994 n. 84, e i poteri di coordinamento, indirizzo e controllo sulle Auto-

rità portuali da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

a confermare i dispositivi di revoca del mandato di Presidente delle Autorità e lo scioglimento del comitato portuale nelle fattispecie previste dall'articolo 7, comma 3, della legge del 28 gennaio 1994 n. 84;

a far sì che le procedure di nomina dei presidenti delle Autorità portuali, da effettuare dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, garantiscano la partecipazione effettiva delle regioni e degli enti locali interessati mantenendo l'espressione sulle nomine da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia;

a confermare il limite del secondo mandato comprensivo dei periodi già svolti in qualità di Presidente di amministrazioni pubbliche di cui alla legge del 28 gennaio 1994 n. 84;

a far sì che mediante apposita disciplina, da definire d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dei porti e con l'Associazione nazionale dei porti italiani, vengano emanate, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto delegato, le misure per il collocamento del personale dipendente dalle preesistenti autorità in modo da salvaguardare i livelli occupazionali, prevedendo anche il ricorso alla mobilità presso le altre amministrazioni periferiche dello Stato a partire dalle strutture periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

a garantire, negli organi di governo delle Autorità, la presenza dell'Autorità marittima e delle istituzioni regionali e locali e, nei rispetto degli indirizzi comunitari, la partecipazione, senza oneri per le Autorità e per lo Stato, dei rappresentanti delle forze sociali, dell'utenza portuale e dei servizi portuali;

a tener conto dell'indice di efficienza, escludendo da ipotesi di accorpamento, quelle amministrazioni pubbliche che si collocano tra le più virtuose in

Italia, rappresentando un'importante leva per la crescita economica locale.

9/3098-A/**20**. Lodolini, Pagani, Giuliotti, Bruno Bossio.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame novella la legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo e introduce il nuovo istituto generale del silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e fissa, nel caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine di 90 giorni;

risulta che le Regioni non abbiano, ad eccezione della Sardegna, della Puglia e della Toscana, approvato il piano paesaggistico;

l'Italia deve rispondere alle giuste esigenze in tempi rapidi nelle procedure amministrative, adottando moderni sistemi informativi e diffondendo l'accesso libero ai dati;

in un campo molto delicato come la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, è assolutamente necessaria una valutazione tecnica esplicita degli uffici competenti;

gli architetti in molti uffici non hanno il tempo per rispondere a tutte le richieste;

il blocco del *turnover* nella pubblica amministrazione, negli ultimi anni, ha impedito un ricambio generazionale e la conseguente assenza di competenze tecniche;

il Consiglio Superiore dei Beni Culturali, pur nella consapevolezza della necessità di garantire tempi certi e brevi nelle pratiche amministrative, ha espresso grande preoccupazione e decisa contrarietà all'introduzione del silenzio-assenso, che rischia di produrre risultati assai negativi per il patrimonio culturale e paesaggistico e potrebbe compromettere le

procedure di tutela e quindi la missione stessa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,

impegna il Governo

a monitorare e riferire annualmente alle Commissioni competenti gli effetti applicativi delle disposizioni del silenzio-assenso introdotte all'articolo 3, comma 3, e ad avviare interventi di propria competenza affinché tutte le Regioni adottino, rapidamente, i Piani Paesaggistici Territoriali.

9/3098-A/**21**. Malisani, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Mariani, Bratti, Pes, Carocci, Manzi, Narduolo, Bossa, Blažina, Malpezzi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame novella la legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo e introduce il nuovo istituto generale del silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche;

riteniamo positivi gli interventi sul settore dei beni culturali già avviati dall'esecutivo e gli sforzi che si stanno compiendo per una profonda innovazione del settore, anche nell'elaborazione di misure di semplificazione e maggiore efficienza che possano portare ad una tutela non più passiva, solo di tipo vincolistico, ma ad una attiva basata su prevenzione, progettazione, pianificazione, condivisione e partecipazione, attraverso moderni sistemi informativi, dalla diffusione dell'accesso libero ai dati e, soprattutto, da maggiori investimenti per dotare le soprintendenze e gli uffici preposti alle autorizzazioni di personale tecnico-scientifico e di mezzi adeguati;

in riferimento all'estensione dello strumento del silenzio-assenso riteniamo assolutamente necessaria una valutazione tecnica esplicita da parte degli uffici competenti, anche per ribadire l'esigenza di una loro responsabilizzazione in scelte

così importanti per il patrimonio dell'intera comunità nazionale e mondiale,

impegna il Governo

a rendere obbligatoria – secondo quanto già previsto dal Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) – l'adozione da parte di tutte le Regioni italiane dei Piani Paesaggistici Territoriali, i quali, consentendo una conoscenza approfondita del territorio e introducendo chiare regole di trasformazione, rendono molto più celeri anche le procedure autorizzative.

9/3098-A/**22**. Piccoli Nardelli, Malisani.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione dell'amministrazione statale e alla lettera *d*) prevede la confluenza nell'Ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato;

gli uffici o organi periferici dell'amministrazione civile dello Stato preposta alla tutela dei beni culturali – il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – svolgono compiti di tutela, conservazione e fruizione dei beni culturali che richiedono competenze specifiche per i diversi settori di beni, altamente specializzate sia a livello tecnico-scientifico che operativo e organizzativo, competenze che evidentemente non sono possedute dagli attuali Uffici territoriali del governo (ex Prefetture), né dai loro dirigenti e personale;

la norma succitata parrebbe pertanto trasferire alla integrale dipendenza gerarchica dalle ex prefetture gli uffici e organi periferici dei beni culturali, poiché verrebbero necessariamente assegnati alle ex prefetture – ora Uffici territoriali dello Stato – i compiti di direzione, controllo e

coordinamento delle predette funzioni eminentemente tecnico-scientifiche relative ai beni culturali, in quanto sarebbero svolte da organi da esse dipendenti;

L'organizzazione del Ministero dei beni culturali è articolata a livello regionale, nell'ambito del quale il coordinamento dell'attività delle strutture periferiche nel quadro delle linee di indirizzo inerenti alla tutela emanate dagli organi centrali è assicurato dai Segretariati regionali dei beni e delle attività culturali, e non a livello provinciale. Per tanto si creerebbe una disomogeneità di livelli di coordinamento con gli Uffici territoriali dello Stato, che non hanno competenza di ampiezza regionale, con sovrapposizioni, duplicazioni e frammentazioni di linee di comunicazione e coordinamento del tutto controproducenti, per non parlare della duplicazione di quelle fra centro e periferia dei due rispettivi dicasteri;

L'amministrazione statale preposta alla tutela dei beni culturali è stata di recente profondamente riorganizzata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2014, n. 171, e successivi decreti attuativi, che hanno operato numerose e incisive modifiche e innovazioni nei diversi settori centrali e periferici della tutela, accorpando e creando tipologie di istituti e rispettive competenze e modificando i rapporti fra organi periferici, regionali e centrali secondo i principi del decentramento e dell'autonomia operativa e gestionale degli organi tecnici, indispensabile per la competenza ed efficienza delle attività di tutela, valorizzazione e fruizione dei beni culturali. Tale riorganizzazione è peraltro ancora in una delicata fase di completamento per quanto riguarda l'attivazione di tutti i nuovi organi e il nuovo assetto dei rapporti organizzativi. Una nuova, profondamente diversa, riorganizzazione di tutto l'apparato – che sarebbe richiesta da una « confluenza » integrale degli uffici e organi periferici dei Beni culturali negli Uffici territoriali dello Stato – determinerebbe un impatto negativo sull'attuale predetta

delicata e problematica fase di transizione, che rischierebbe di diventare cronica e disfunzionale per lungo tempo prima di assestarsi in modo stabile e funzionale sull'ulteriore nuovo assetto;

il decreto-legge n. 83 del 2014 (articolo *bonus*) ha disposto all'articolo 12, comma 1-*bis*, l'istituzione di Commissioni di garanzia per il patrimonio culturale dalle quali i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, rilasciati dagli organi periferici del Ministero, possono essere riesaminati d'ufficio o su segnalazione delle altre amministrazioni (per esempio regionali e comunali) coinvolte nel procedimento;

le funzioni di tali commissioni sono state assegnate dall'articolo 39 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 2014 alle Commissioni regionali per il patrimonio culturale presiedute dal segretario regionale (come tale rappresentante dell'amministrazione centrale), e composte dal direttore del polo museale regionale e dai soprintendenti e dirigenti degli Istituti aventi sede nella regione. Tali funzioni – a seguito della « confluenza » delle soprintendenze nelle ex prefetture – mal si concilierebbero con eventuali poteri monocratici dei prefetti in materia derivanti dalla loro posizione di superiori gerarchici dei soprintendenti, creandosi anche in tal caso un'inopportuna sovrapposizione di competenze,

impegna il Governo:

a prevedere che le funzioni dirette di tutela, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali previste dal Codice dei beni culturali (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), rimangano di competenza esclusiva ed autonoma dell'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali;

a disporre che l'esercizio delle nuove funzioni di coordinamento e armonizzazione degli Uffici territoriali dello Stato sia riferito alle materie amministrative generali comuni, con particolare rife-

rimento alla composizione di politiche e decisioni che provengono da ambiti settoriali della pubblica amministrazione.

9/3098-A/**23**. Ghizzoni, Malisani, Piccoli Nardelli.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 13 individua i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega sul riordino e la semplificazione della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e dei connessi profili di organizzazione amministrativa;

la lettera *q*) prevede il riconoscimento, per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, della potestà legislativa in materia di lavoro del proprio personale dipendente, nel rispetto comunque della disciplina nazionale sull'ordinamento del personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dei principi di coordinamento della finanza pubblica, anche con riferimento alla normativa volta al contenimento del costo del personale, nonché dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione;

con riguardo alle province autonome di Trento e di Bolzano è utile ricordare che, con l'Accordo finanziario concluso a Roma il 15 ottobre 2014 (Patto di garanzia) tra Governo, Regione Trentino-Alto Adige e Province autonome, è già stato esaustivamente individuato il concorso al risanamento della finanza pubblica;

il nuovo articolo 79 dello Statuto speciale prevede, infatti, che Regione e Province autonome adottino proprie misure di contenimento delle spese, nel senso che anche le modalità concrete di attuazione delle misure di risparmio e le scelte, in quali settori adottare il contenimento della spesa, rientrano nelle competenze statutarie;

L'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della loro competenza primaria in materia di personale, devono attenersi esclusivamente ai principi fondamentali della presente riforma economico-sociale,

impegna il Governo

a specificare, in sede di adozione del decreto attuativo per il riordino della disciplina del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, che rientra nelle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano anche il personale degli enti da esse dipendenti o il cui ordinamento rientri nelle loro competenze, anche delegate, compreso il personale dei comuni, tenendo parimenti conto che alle province autonome di Trento e di Bolzano non si applica la normativa volta al contenimento del costo del personale in virtù dell'ultimo accordo finanziario siglato il 15 ottobre 2014 e che devono attenersi esclusivamente ai principi fondamentali della riforma economico sociale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

9/3098-A/**24**. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 13 individua i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega sul riordino e la semplificazione della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e dei connessi profili di organizzazione amministrativa;

tra i criteri, la lettera *i*) prevede la facoltà per le amministrazioni pubbliche di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione del personale in pro-

cinto di essere collocato a riposo, garantendo nel contempo, attraverso la contribuzione volontaria ad integrazione, la possibilità di conseguire l'invarianza della contribuzione previdenziale, al fine di favorire l'assunzione anticipata di nuovo personale, nel rispetto della normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni, a condizione di non determinare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti previdenziali e delle amministrazioni pubbliche;

la norma è stata introdotta al Senato allo scopo di ridurre la disoccupazione giovanile attraverso la cosiddetta «staffetta generazionale», ovvero le amministrazioni pubbliche potranno assumere i giovani, utilizzando i risparmi derivanti dalla riduzione dell'orario di lavoro, su base volontaria, dei lavoratori in procinto di andare in pensione;

al fine di rendere efficace la norma e non vanificarne invece l'effetto, sarebbe necessario garantire al personale in procinto di essere collocato a riposo, che acconsente alla riduzione dell'orario di lavoro, l'invarianza della contribuzione previdenziale, dal momento che al personale dipendente degli enti locali iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, in fase di calcolo del trattamento di quiescenza, potrebbe venire applicata la media ponderata ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 26 luglio 1965, n. 965, che comporterebbe una riduzione dell'importo della pensione,

impegna il Governo

a garantire, in sede di adozione del decreto attuativo di cui in premessa, che il personale che acconsente alla riduzione dell'orario di lavoro per consentire il ricambio generazionale nelle amministrazioni pubbliche, non debba subire penalizzazioni nella contribuzione previdenziale, eventualmente prevedendo la copertura contributiva della parte differenziale a carico dell'Amministrazione.

9/3098-A/**25**. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 8 prevede una delega legislativa per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

il comma 1, lettera *b*), in particolare, prevede i criteri di delega per la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, ponendo il principio di almeno una camera di commercio in ogni Regione, con possibilità di istituire una camera di commercio in ogni Provincia autonoma e Città metropolitana;

la formulazione tende sostanzialmente ad equiparare le Regioni alle Province autonome, al fine di mantenere le sedi della camera di commercio nella ridefinizione territoriale prevista dalla delega, e tale impostazione, con riguardo alle sedi per le province autonome di Trento e di Bolzano, risulta confermata dalla successiva previsione che il legislatore delegato debba tenere anche conto delle specificità geo-economiche dei territori,

impegna il Governo

a garantire, in sede di adozione del decreto attuativo sulla ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'istituzione, ossia la permanenza, di una Camera di Commercio in ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

9/3098-A/**26**. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 9 reca una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici;

tra i criteri di delega, la lettera *o*) detta i principi fondamentali per la disciplina del conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, prevedendo una selezione unica nazionale per titoli a cura di una commissione paritetica nazionale di rappresentanti dello Stato e delle regioni, per l'inserimento degli idonei in un elenco nazionale, istituito presso il Ministero della salute, che viene aggiornato con cadenza biennale, dal quale devono attingere le regioni e le province autonome per il conferimento dei relativi incarichi da effettuare nell'ambito di una rosa di candidati individuati e previo colloquio;

nella provincia autonoma di Bolzano la procedura di selezione per la nomina di direttore generale dell'Azienda Sanitaria è disciplinata con legge provinciale e prevede, tra i vari requisiti, anche il possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego», di rango costituzionale, il quale stabilisce che la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio, costituisce requisito per le assunzioni comunque strutturate e denominate ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e degli enti pubblici in provincia di Bolzano,

impegna il Governo

a garantire, in sede di adozione del decreto attuativo sulla dirigenza sanitaria, che nella formazione dell'elenco nazionale degli idonei cui devono attingere le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il conferimento degli incarichi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *o*),

siano inseriti anche candidati in grado di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di bilinguismo nella provincia autonoma di Bolzano, a tal fine prevedendo la presentazione di appositi titoli comprovanti l'adeguata conoscenza della lingua tedesca, in forma di attestato « A », rilasciato a norma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976, che la commissione nazionale paritetica dovrà valutare.

9/3098-A/**27**. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 7 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione dell'amministrazione statale, mediante modifiche alla disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative e degli enti pubblici non economici nazionali;

in tale ambito è previsto il riordino delle funzioni di polizia ambientale con la conseguente riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato e il suo eventuale assorbimento in altra Forza di polizia, ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni e, come aggiunto in sede referente, il mantenimento della corrispondenza tra funzioni trasferite e transito di personale;

in sede referente, è stato inoltre previsto che in caso di assorbimento del Corpo forestale, il transito avvenga complessivamente in una sola altra Forza di polizia o, per contingenti limitati, in altre Forze di polizia, in corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite, o, infine, in altre amministrazioni pubbliche, nell'am-

bito delle relative dotazioni organiche, ferma restando la corresponsione, nella forma dell'assegno *ad personam* della differenza di trattamento percepito;

il Corpo Forestale dello Stato, oltre a svolgere funzioni di Polizia, gestisce oggi anche 3 Centri Nazionali per la Biodiversità Forestale ai sensi del decreto legislativo n. 227 del 2001;

per i 3 Centri Nazionali per la Biodiversità Forestale (CNBE) è necessario salvaguardare la peculiarità delle attività svolte individuando una soluzione che garantisca i medesimi livelli di tutela della biodiversità forestale in considerazione delle attività di studio, conservazione e valorizzazione della biodiversità vegetale ed animale in ambito forestale, delle collaborazioni già esistenti con l'Università e dell'analogia con i Centri di Ricerca afferenti al CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

in materia di vigilanza dell'ambiente, del territorio e del mare, il provvedimento assicura l'individuazione di soluzioni condivise che garantiscano l'unitarietà di azione a livello nazionale valorizzando le esperienze e le competenze maturate dal Corpo forestale dello Stato;

la difesa dell'ambiente e del patrimonio agroalimentare italiano costituiscono priorità assolute per il Paese e, in tale contesto, è opportuno mantenere una continuità nel presidio del territorio da parte del Corpo forestale dello Stato salvaguardando la specializzazione dei Centri Nazionali per la Biodiversità Forestale,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito della riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, che i 3 Centri Nazionali per la Biodiversità Forestale (CNBF) siano accorpati con il CREA – Consiglio per la ricerca in agri-

coltura e l'analisi dell'economia agraria – garantendo, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, gli attuali livelli di dotazione finanziaria, di strutture, attrezzature tecniche e di personale attualmente impiegato presso tali Centri.

9/3098-A/**28**. Dal Moro, Capozzolo, Cenni, Luciano Agostini, Venittelli, Romanini, Terrosi, Prina, Zardini, Cova.

La Camera,

premessò che:

in sede di esame del disegno di legge n. 3098-A, l'articolo 1 prevede l'emanazione di uno o più decreti legislativi per garantire ai cittadini il diritto di accedere a tutti dati, documenti e servizi di loro interesse in modalità digitale;

verranno individuati, a tal fine, gli strumenti per definire la fruibilità e l'accessibilità dei servizi *on line* delle amministrazioni pubbliche;

la Costituzione e diverse convenzioni internazionali garantiscono il rispetto delle minoranze linguistiche, con il diritto all'uso della propria lingua nei rapporti con la pubblica amministrazione;

l'articolo 8 della legge n. 38 del 2001 prevede che nel territorio in cui è presente la minoranza slovena venga riconosciuto il diritto all'uso della lingua slovena nei rapporti con le autorità amministrative, disponendo anche le modalità dell'esercizio di tale diritto;

con l'introduzione dei servizi digitali e della comunicazione *on line* tale diritto è stato finora nella maggior parte dei casi disatteso,

impegna il Governo

a prevedere, in sede di attuazione della presente legge, modalità atte a garantire agli appartenenti alla minoranza slovena la fruibilità di tali servizi digitali nella propria lingua madre, così da assicurare il rispetto del principio di pari opportunità,

come previsto dell'articolo 3 della Costituzione e dalla legge n. 38 del 2001.

9/3098-A/**29**. Blažina, Coppola.

La Camera,

premessò che:

l'articolo 8 del presente provvedimento reca una delega legislativa per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel rispetto di specifici principi e criteri direttivi, tra cui: la rideterminazione del diritto annuale, la riduzione da 105 a 60 del numero delle circoscrizioni territoriali in cui le camere di commercio svolgono le loro funzioni, con la possibilità di non procedere all'accorpamento qualora la camera di commercio abbia una soglia dimensionale minima di 75.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, la previsione di misure per assicurare alle camere di commercio accorpate la neutralità fiscale delle operazioni derivanti dai processi di accorpamento e dalla cessione e dal conferimento di immobili e di partecipazioni, da realizzare attraverso l'eventuale esenzione da tutte le imposte indirette, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, la ridefinizione dei compiti e delle funzioni, il riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese, la definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere, di *standard* nazionali di qualità delle prestazioni, La riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, e, infine l'introduzione di una disciplina transitoria che ne assicuri la sostenibilità finanziaria; l'introduzione di una disciplina transitoria che tenga conto degli accorpamenti già deliberati alla data di entrata in vigore della presente legge;

le Camere di commercio, enti autonomi di diritto pubblico che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse gene-

rare per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali, coinvolgono ed integrano democraticamente nella funzione pubblica di governo locale imprese, imprenditori ed organizzazioni della rappresentanza d'interessi;

è importante che tale ruolo venga confermato, sia pure adeguandolo ed aggiornando alle attuali necessità di imprese, lavoro ed economie locali e scongiurando la soppressione, di fatto, della gran parte del sistema camerate,

impegna il Governo:

nell'ambito detta previste misure per assicurare alle camere di commercio accorpate la neutralità fiscale delle operazioni derivanti dai processi di accorpamento, a prevedere specifiche norme per l'armonizzazione del regime di tassazione degli incrementi di valore emergenti dagli atti di trasferimento di carattere patrimoniale correlati alle operazioni di razionalizzazione del sistema camerale, allineandolo a quello previsto per i conferimenti, al fine di salvaguardare la neutralità sul piano tributario;

a modificare la denominazione « Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura » in « Camere delle imprese e dell'economia » al fine di configurare un sistema di governo moderno ed articolato che tenga ferma conduzione degli enti nel rispetto della democrazia economica, coinvolgendo le rappresentanze dei soggetti esponenti delle categorie;

a prevedere che la riduzione delle entrate delle Camere di commercio, e conseguentemente la riduzione degli oneri a carico delle imprese, avvenga in misura coerente e compatibile con una rinnovata funzionalità degli enti;

a prevedere una revisione del sistema di finanziamento delle Camere di commercio, sulla base delle funzioni assegnate, anche mediante rimodulazione di tariffe e diritti sulla base dei costi stan-

dard, nonché mediante attribuzione di una quota degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente;

a prevedere l'obbligo di costituzione delle Unioni regionali o interregionali unicamente laddove sussistono requisiti dimensionali del territorio regionale (indicativamente almeno tre Camere) e condizioni di sostenibilità economico-finanziaria che ne motivino e giustifichino l'esistenza;

a prevedere, tra i compiti e le funzioni in capo alle Camere di Commercio, il sostegno e la diffusione dell'innovazione e dello sviluppo d'impresa; il supporto alle esportazioni, in particolare per le piccole e medie imprese, ed ai processi di internazionalizzazione delle imprese, avvalendosi tra l'altro delle reti delle Camere italiane all'estero;

a istituire un osservatorio volto a monitorare l'economia e gli andamenti economici sul territorio, producendo e rendendo disponibile informazione economica;

a prevedere, in luogo della gratuità, limiti al trattamento economico degli organi di indirizzo politico e di amministrazione delle camere di commercio e delle aziende speciali;

a definire i compiti e delle funzioni di Unioncamere italiana, attribuendole il ruolo di rappresentanza generale degli enti camerali presso le istituzioni nazionali e internazionali e il coordinamento e collegamento delle attività di sistema delle singole camere di commercio.

9/3098-A/**30**. Arlotti.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca una delega al Governo in

materia di erogazione di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni per l'emanazione di uno o più decreti legislativi con la finalità di garantire il diritto di accesso dei cittadini e delle imprese ai dati, documenti e servizi di loro interesse in modalità digitale, nonché la semplificazione dell'accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità di accesso fisico agli uffici pubblici;

a tal fine, i decreti legislativi, con invarianza delle risorse disponibili a legislazione vigente, dovranno modificare il codice dell'amministrazione digitale - CAD (decreto legislativo n. 82 del 2005) e (come specificato in sede referente, lettera *m*)) coordinare le disposizioni in materia contenute anche in provvedimenti diversi dal CAD;

una modifica apportata al testo dalla Commissione in sede referente, autorizza il Governo anche a disporre la delegificazione delle disposizioni contenute nel CAD. A tale modifica si collega la previsione, anch'essa aggiunta in sede referente (lettera *i*), che pone al legislatore delegato il compito di semplificare il CAD in modo da contenere esclusivamente principi di carattere generale;

il termine per l'esercizio della delega è fissato in dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame;

l'esercizio della delega è subordinato al rispetto di una dettagliata serie di principi e criteri direttivi, in parte modificati e integrati in sede referente;

un primo gruppo di principi e criteri direttivi introduce una serie di misure volte a favorire l'accesso dell'utenza ai servizi delle amministrazioni pubbliche in maniera digitale, tra i quali: la definizione di un livello minimo delle prestazioni in materia di servizi on line delle amministrazioni pubbliche ed in particolare in relazione alla qualità, fruibilità, accessibilità, tempestività e (come aggiunto in sede referente) sicurezza di detti servizi; la piena applicazione del principio « in-

nanzitutto digitale » (cosiddetto *digital first*, in base al quale il digitale è il canale principale per tutte le attività delle pubbliche amministrazioni); il potenziamento della connettività a banda larga e ultra-larga e dell'accesso alla rete internet presso gli uffici pubblici, dando priorità – come previsto dalle modifiche apportate in Commissione, che recepiscono la risoluzione 8-00110 approvata dalla IX Commissione della Camera nella seduta del 13 maggio 2015 – ai settori scolastico, sanitario e turistico, prevedendo per quest'ultimo una unica rete WiFi ad accesso libero accessibile attraverso autenticazione tramite il sistema pubblico di identità digitale (un'ulteriore modifica prevede che anche la porzione di banda non utilizzata negli uffici pubblici sia messa a disposizione degli utenti anche non residenti con autenticazione attraverso il sistema pubblico di identità digitale); la partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali pubblici; l'armonizzazione della disciplina del Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) volto ad assicurare l'utilizzo del cosiddetto PIN unico; la promozione dell'elezione del domicilio digitale;

durante l'esame in sede referente sono stati aggiunti ulteriori principi e criteri direttivi relativi alla diffusione dell'informazione sugli strumenti di sostegno della maternità e della genitorialità attraverso l'utilizzo del sito INPS; l'adeguamento dell'ordinamento alle norme europee in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche. Si tratta di materia disciplinata dal Regolamento (UE) n. 910/2014 del 23 luglio 2014 che si applicherà automaticamente a decorrere dal 1° luglio 2016; l'individuazione del pagamento digitale, compresi i micropagamenti del credito telefonico, come mezzo principale di pagamento nei confronti delle p.a. e degli esercenti di pubblica utilità;

un secondo gruppo di principi e criteri direttivi attiene alla riforma dei processi decisionali interni alle pubbliche

amministrazioni. Essi dispongono, in particolare: la razionalizzazione degli strumenti di coordinamento e collaborazione tra le pubbliche amministrazioni, favorendo (come previsto da una modifica approvata in Commissione) l'uso di software open source; la razionalizzazione dei meccanismi e delle strutture di governance della digitalizzazione, prevedendo, tra l'altro, la possibilità di collocazione alle dirette dipendenze dell'organo politico di vertice di un responsabile per il digitale; la semplificazione dei procedimenti di adozione delle regole tecniche; la ridefinizione delle competenze dell'ufficio dirigenziale generale unico istituito nelle pubbliche amministrazioni centrali con funzioni di coordinamento in materia di digitale; la digitalizzazione del processo di misurazione e valutazione della performance;

un terzo gruppo di principi e criteri direttivi, infine, riguarda la formulazione dei decreti delegati, prevedendo il coordinamento con la normativa vigente anche di fonte UE e l'indicazione espressa delle norme abrogate;

le istituzioni scolastiche, per quanto risulta al firmatario del presente atto di indirizzo, risultano oltremodo ostacolate dagli adempimenti estesi ad esse da norme che hanno riguardato tutta la pubblica amministrazione senza la dovuta considerazione della particolarità del servizio di istruzione. Ne sono solo alcuni esempi significativi: il divieto di utilizzo del fax fra le pubbliche amministrazioni che ostacola le comunicazioni fra le sedi e le scuole, il superamento dell'uso della carta nel normale funzionamento che interviene a limitare il consueto rapporto con le famiglie al momento non in grado di ricevere le comunicazioni delle scuole per via telematica, gli obblighi relativi alla fatturazione elettronica che stanno allontanando gli abituali fornitori delle scuole (librerie, manutentori per le piccole riparazioni, piccoli fornitori di beni e servizi eccetera), il ricorso al mercato elettronico, l'uso di software con standard aperti di

difficile compatibilità con gli archivi e non conosciuti dal personale,

impegna il Governo

a porre in essere ogni atto di competenza teso a consentire che l'applicazione dei principi e dei criteri direttivi introdotti dall'articolo 1 del provvedimento in esame vengano attuati attraverso specifici provvedimenti che tengano conto delle difficoltà in cui versano attualmente le scuole italiane nell'esecuzione degli adempimenti previsti dalle norme sulla digitalizzazione, assicurando il massimo coinvolgimento della scuola in tutte le innovazioni che riguardano le pubbliche amministrazioni che esse non riescono a gestire e che producono difficoltà e un aggravio nel lavoro degli uffici riducendo il tempo che deve invece essere dedicato alla gestione organizzativa e amministrativa dei processi di insegnamento e di apprendimento.

9/3098-A/**31**. Franco Bordo.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 8 del provvedimento in esame reca una delega legislativa per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. In particolare, il decreto legislativo dovrà essere emanato entro dodici mesi nel rispetto di specifici principi e criteri direttivi, tra cui: la rideterminazione del diritto annuale delle camere di commercio, la riduzione del numero delle circoscrizioni territoriali in cui le camere di commercio svolgono le loro funzioni, la ridefinizione dei compiti e delle funzioni, il riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese, la definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere, di standard nazionali di qualità delle prestazioni, riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, e, infine l'introduzione di una di-

disciplina transitoria che ne assicuri la sostenibilità finanziaria. Inoltre, il decreto legislativo dovrà essere adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dal Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata del Consiglio di Stato. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

nel corso dell'esame in sede referente sono state apportate alcune modifiche al testo dell'articolo in parola prevedendosi, in particolare, che la riduzione delle circoscrizioni territoriali mediante accorpamento di più camere di commercio deve tener conto della soglia dimensionale minima di 75.000 (mentre prima era 80.000) imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese; che le operazioni di accorpamento, cessione e conferimento di immobili e di partecipazioni devono essere fiscalmente neutrali, attraverso l'eventuale esenzione dalle imposte indirette, con esclusione dell'I.V.A e, infine, che la riduzione del numero dei componenti degli organi camerali, nel caso avvenga per accorpamento, deve essere fatta in modo equilibrato, favorendo il mantenimento dei servizi sul territorio. Inoltre, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, è stata inserita anche la previsione di una disciplina transitoria che tenga conto degli accorpamenti già deliberati alla data di approvazione della presente legge;

in particolare, il decreto legislativo citato dovrà essere adottato nel rispetto del criterio direttivo relativo alla determinazione del diritto annuale a carico delle imprese tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 che ha dimezzato a decorrere dal 2017 l'importo annuale delle Camere di commercio. Detto articolo 28, infatti, prevede che nelle more del riordino del

sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e fino all'eliminazione del diritto annuale, l'importo di questo stesso diritto sia ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento;

tale riduzione produrrà inevitabilmente l'effetto di ridurre fortemente le attività promozionali che hanno visto in questi anni protagoniste nel territorio le Camere di Commercio, dai progetti di internazionalizzazione ai contributi ai confidi, alla partecipazione alle fiere alla valorizzazione dei prodotti tipici e dell'agroalimentare;

in molte realtà tale riduzione potrebbe provocare come ulteriore conseguenza l'impossibilità di assicurare il pagamento delle spese fisse, di personale e di funzionamento, ma anche determinare effetti pregiudizievoli sotto il profilo della tutela previdenziale del personale camerale anche,

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito dell'esercizio della delega legislativa, ogni iniziativa di competenza che consenta di assicurare, nell'ambito della disciplina transitoria, misure idonee ad assicurare anche i diritti acquisiti, che tengano conto della complessa articolazione del sistema camerale, delle diverse tipologie di personale ivi impiegato, nonché degli oneri previdenziali e di quiescenza posti a carico di alcuni enti camerali in virtù di specifiche norme di carattere regionale.

9/3098-A/**32**. Palazzotto, Ricciatti.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione dell'amministrazione

statale, mediante modifiche alla disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative e degli enti pubblici non economici nazionali;

nel corso dell'esame in sede referente è stata introdotta un'ulteriore previsione volta a prevedere che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore del primo dei decreti attuativi – vengano definiti criteri per una ricognizione delle funzioni e delle competenze attribuite a soggetti pubblici, inclusi quelli oggetto di riordino in base alla delega (da effettuare entro 1 anno dall'adozione dei provvedimenti di riordino) – con la finalità di semplificazione dell'esercizio di funzioni pubbliche secondo criteri di trasparenza, efficienza, economicità, coordinamento del rapporto tra amministrazioni dello Stato e degli enti locali;

i decreti legislativi sono adottati previo parere della conferenza unificata e del Consiglio di Stato, nonché delle competenti Commissioni parlamentari ed è attribuita una delega per le disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi, che possono essere adottate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi,

i principi e criteri direttivi della nuova delega presentano un contenuto ampio e tra loro parzialmente disomogeneo;

la lettera *e*) ad esempio, prevede, tra i criteri di delega, la semplificazione e il coordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento sportivo, nonché la trasformazione del Comitato italiano paraolimpico in ente autonomo di diritto pubblico e durante l'esame in sede referente è stato integrato con la previsione della «razionalizzazione riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali, con particolare riferimento al numero, all'individuazione di Autorità di sistema nonché alla *governance* e alla semplificazione e

unificazione delle procedure doganali e amministrative in materia di porti »;

in proposito si ricorda che il piano nazionale della portualità e della logistica, previsto dall'articolo 29 del decreto-legge n. 133/2014 e trasmesso alle Camere per l'espressione del parere parlamentare, prevede, tra le altre cose, una riforma dell'organizzazione dei porti italiani, volta a superare la dimensione mono-scalo degli organi di governo dei porti, a favore di strutture di governo unitarie per sistemi portuali multi-scalo. In particolare, il piano prevede, attraverso il ricorso agli idonei strumenti legislativi di modifica della legge n. 84/1994, l'istituzione di autorità di sistema portuale in numero non superiore a quello dei porti collocati nella rete centrale (*Core Network*) delle reti TEN-T (e cioè Ancona, Augusta, Bari, Cagliari, Gela, Genova, Gioia Tauro, La Spezia, Livorno, Napoli, Palermo, Ravenna, Taranto, Trieste e Venezia);

durante l'esame del provvedimento in Assemblea, il Gruppo SEL ha presentato un emendamento integralmente soppressivo del citato principio di delega relativo alla «razionalizzazione riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali, con particolare riferimento al numero, all'individuazione di Autorità di sistema nonché alla *governance* e alla semplificazione e unificazione delle procedure doganali e amministrative in materia di porti »;

le ragioni che hanno giustificato la presentazione di questo emendamento erano sia di natura tecnica sia politica;

al riguardo si evidenzia come con quelle poche righe, che altro non sono che il risultato dell'approvazione di un emendamento presentato dal Relatore il 25 giugno scorso si deleghi al Governo la funzione legislativa sulla portualità italiana, prevedendo addirittura l'individuazione di «Autorità di sistema» (termine non esistente nella legislazione italiana), e di procedere ad una riforma della *gover-*

nance dei porti senza che venga indicato alcun principio e criterio direttivo di riferimento;

in altre parole, l'Assemblea della Camera si è trovata di fronte ad una vera e propria delega « in bianco » al Governo che si pone in palese contrasto con l'articolo 76 della nostra Costituzione che recita espressamente che: « L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi, e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti »;

infatti, non risultava traccia alcuna nella delega conferita al Governo di principi e criteri direttivi da seguire nel processo di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali, né l'individuazione dei criteri in base al quale accorparle, o sopprimerle come ad esempio i dati di movimentazione delle merci e dei passeggeri nazionali e internazionali, la coerenza con la programmazione comunitaria: i corridoi plurimodali decisi dalla Unione europea, le Reti transeuropee TEN-T, la rete dei porti core e degli interporti definiti dal Parlamento e dal Consiglio Europeo. Né infine venivano indicate soluzioni per i lavoratori attualmente impiegati presso le medesime Autorità;

il tutto, peraltro, in una materia soggetta, in base alla Costituzione vigente, a potestà legislativa concorrente, inoltre, non può essere sottaciuto che la riforma della legge 84/94 è da tempo all'esame del Parlamento. Nella scorsa Legislatura il testo era stato approvato, a larghissima maggioranza, dal Senato della Repubblica e trasmesso alla Camera dei Deputati che non ha potuto procedere all'esame e all'approvazione, a causa dello scioglimento anticipato delle Camere. Il medesimo testo è stato ripresentato al Senato dal Sen. Filippi, ma ne è stato bloccato l'iter in Commissione ed è stato emanato il decreto-legge cosiddetta « Sblocca Italia », convertito con la Legge 164 del 2014 che

all'articolo 29 prevede, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, il citato « Piano strategico nazionale della portualità e della logistica »;

ebbene, nonostante il termine dei 90 giorni indicato nella legge di conversione del cosiddetto Decreto Sblocca Italia sia ampiamente spirato, il Governo ha adottato e trasmesso alle Camere solo recentissimamente il « Piano strategico nazionale della portualità e della logistica », tanto che la sua discussione non è neanche iniziata presso le Commissioni parlamentari competenti per materia, e segnatamente: la Commissione IX (Trasporti) della Camera dei Deputati e la Commissione Vili (Lavori Pubblici e Trasporti) del Senato;

e ad oggi, nonostante i regolamenti parlamentari vietino di introdurre in una Camera una materia analoga a quella già in discussione nell'altro ramo del Parlamento, nel caso in specie il Senato della Repubblica, grazie ad un emendamento approvato del Relatore, inserito in seconda lettura alla Camera, senza alcuna possibilità di esame e di intervento da parte delle Commissioni Parlamentari, si tenta di impedire al Parlamento di esercitare la propria funzione legislativa sottraendogli qualsiasi possibilità di pieno dibattito sulla portualità e la logistica italiana,

impegna il Governo

a porre in essere ogni atto di competenza relativo all'esercizio della delega conferita dal provvedimento in esame in materia di razionalizzazione riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali, ad assicurare la massima partecipazione e il coinvolgimento dei lavoratori, dei territori, e degli operatori marittimi nelle scelte che li riguardano in prima persona tutelando gli effettivi interessi del sistema Paese, rispettando i pareri espressi dalle Competenti Commissioni parlamentari sul Piano nazionale della portualità e della logistica

di cui all'articolo 29 del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

9/3098-A/**33**. Ricciatti.

La Camera,

premessi che:

all'articolo 14 del provvedimento al nostro esame viene esplicitamente assunto l'obiettivo della riduzione delle partecipazioni pubbliche, e tra gli ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti si sottolinea: « quale la gestione di servizi di interesse economico generale », auspicando, almeno così ci sembra, il venir meno di altri interessi pubblici rilevanti quali la conduzione di politiche industriali o la creazione di occupazione;

nello stesso articolo si è introdotto un criterio foriero di guai seri per i servizi pubblici locali. Si prevede, infatti, che si debba individuare un numero massimo di esercizi con perdite di bilancio per le società partecipate dagli enti locali che comportino obblighi di liquidazione delle società. In pratica, quasi tutte le società locali che erogano servizi essenziali sono passibili di essere liquidate a favore dei privati con conseguente esponenziale incremento delle tariffe per i servizi quali il trasporto, l'acqua e la raccolta dei rifiuti;

sempre all'articolo 14, in relazione alle società partecipate dagli enti locali si è poi stabilito l'introduzione di un sistema sanzionatorio per la mancata attuazione di principi di razionalizzazione di cui alla legge di stabilità del 2015 da attuarsi entro il 31 dicembre 2015, basato sulla riduzione dei trasferimenti dello Stato alle amministrazioni che non ottemperino alle disposizioni in materia;

mentre all'articolo 15, gli emendamenti approvati in sede referente presso la Commissione Affari costituzionali, hanno teso a rafforzare l'afflato privatistico di questa delega. Non si parla più – ad

esempio – di organizzazione dei servizi pubblici ma di « regolazione »; non si propone più l'individuazione delle modalità di gestione o di conferimento della gestione dei servizi solo nei casi in cui non sussistano i presupposti della concorrenza ma per tutti i casi;

con riferimento all'articolo 15 sarebbe stato più opportuno che tutto il riordino, molto delicato, dei servizi pubblici locali a rilevanza economica fosse tolto dal provvedimento di delega in esame. Proprio perché il tema dei servizi pubblici locali interessa moltissimo e in prima persona i cittadini, la loro vita, le loro città e comunità, sarebbe stato opportuno che il Governo avesse presentato un disegno di legge ad hoc e che questo tema rimanesse nella piena potestà del Parlamento;

è rimasta poi nel testo dell'articolo 15, con particolare riferimento alle società in partecipazione pubblica operanti nei servizi idrici, una formulazione ambigua che prevede la « risoluzione » delle antinomie normative in base ai principi del diritto dell'Unione europea, tenendo conto dell'esito del *referendum* abrogativo del 12 e 13 giugno 2011, invece che rispettando l'esito di tale consultazione popolare,

impegna il Governo

a presentare una relazione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge per consentire al Parlamento di avere un quadro esatto dei bilanci degli ultimi anni delle società partecipate dagli enti territoriali che erogano servizi pubblici essenziali.

9/3098-A/**34**. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

La Camera,

premessi che:

il provvedimento al nostro esame prevede all'articolo 13 una delega per il riordino della disciplina di lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare per introdurre modifiche alle procedure concorsuali;

con l'emendamento presentato dal deputato Marco Meloni (13. 38) nel corso dell'iter del provvedimento presso la Commissione Affari costituzionali, poi ritirato dopo le proteste del mondo universitario, si proponeva l'abolizione di fatto del valore legale della laurea come criterio qualificante per l'accesso ai concorsi pubblici;

si prevedeva, infatti, l'esclusione dai requisiti per i concorsi per la PA della laurea di primo livello con voto minimo 100 e si voleva vincolare il voto medio di laurea a quello conseguito dalla facoltà nell'ambito - probabilmente della valutazione dell'ente dedicato a questo scopo, l'Anvur creato dalla riforma Gelmini;

un operazione che operava una nuova disegualianza tra studenti di serie A e B, e che avrebbe fatto anche diminuire ancora le iscrizioni all'università, soprattutto nel Mezzogiorno. L'emendamento è stato ritirato, ma l'intenzione del Governo sarebbe quella di ripresentare questa norma nel futuro DdL sulla « Buona università »,

impegna il Governo

a non proporre nel testo dell'annunciato disegno di legge governativo sulla cd. « Buona università » o in altre proposte legislative, disposizioni che introducano nell'ambito dei titoli di ammissione ai concorsi pubblici una differenziazione tra titoli di laurea equivalenti rilasciati dalle diverse università pubbliche o parificate.

9/3098-A/**35**. Giancarlo Giordano, Panarale, Quaranta, Costantino.

La Camera,

premessi che:

un emendamento presentato a sorpresa dal Relatore alla Delega per la riforma della PA (AC 3098 - emendamento

7.1003) nel corso dell'iter del provvedimento presso la Commissione Affari costituzionali sembrava volere trasferire la competenza della « bollinatura » sulle coperture finanziarie delle leggi dalla Ragioneria generale del MEF a Palazzo Chigi;

l'emendamento, che è stato poi precipitosamente ritirato, prevedeva infatti tra le deleghe al Governo la definizione dei "poteri della Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine agli adempimenti di cui all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196", ossia i poteri riguardanti la copertura finanziaria delle leggi incluso quello della verifica della relazione tecnica che deve accompagnare ogni provvedimento ed emendamento di iniziativa governativa che ora compete al MEF, cioè la loro « bollinatura »;

di fatto si sarebbe attuato un drastico ridimensionamento del ruolo e dei poteri del Ministro dell'economia e delle finanze e del suo staff, e soprattutto si sarebbe compromessa la terzietà dei pareri sulla validità tecnica delle coperture dei disegni di legge e degli emendamenti presentati, terzietà peraltro già oggi non sempre riscontrabile,

impegna il Governo

ad evitare in futuro che l'Esecutivo o gli esponenti della maggioranza prendano iniziative volte a ridimensionare l'indipendenza delle strutture preposte al controllo dei conti pubblici ed in particolare della Ragioneria generale dello Stato.

9/3098-A/**36**. Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino.

La Camera,

premessi che:

il provvedimento al nostro esame prevede all'articolo 13 una delega per il riordino della disciplina di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare per introdurre modifiche alle procedure concorsuali;

l'insostenibile situazione di attesa, anche di diversi anni, per migliaia di cittadini italiani dovrebbe spingere il Parlamento ad affrontare seriamente il tema degli idonei di concorsi pubblici che non godono dello scorrimento delle graduatorie;

gli esiti del monitoraggio avviato dal Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base delle previsioni dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, hanno rappresentato una situazione allarmante circa il numero degli idonei di concorso pubblico in attesa di assunzione sull'intero territorio nazionale tra enti locali e amministrazioni dello Stato. Nello specifico gli idonei all'eventuale assunzione sono 84.146;

l'articolo 3 e seguenti del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, inseriva nella vigente normativa modifiche al turnover per l'accesso alla pubblica amministrazione;

in più occasioni il Governo, attraverso il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Marianna Madia, ha espresso la volontà di promuovere un ricambio generazionale nell'ambito delle dotazioni organiche della pubblica amministrazione anche attraverso riformulazioni del turnover e delle sue precedenti limitazioni, senza indicare però attraverso quali eque misure ciò dovrebbe avvenire;

tenuto conto del doveroso rispetto del dettato costituzionale all'articolo 97 e anche del complicato scenario attuale, che vede le legittime aspettative di questi cittadini scontrarsi con la drammatica situazione vissuta da migliaia di lavoratori precari della pubblica amministrazione, che sperano nell'assunzione a tempo indeterminato,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente

legge, una relazione sulle iniziative che il Governo intende porre in essere nei prossimi mesi per dare positiva soluzione alle attese delle decine di migliaia di idonei di concorso pubblico nel quadro di un programma pluriennale di assunzioni.

9/3098-A/**37**. Placido, Airaudo, Quaranta, Costantino.

La Camera,

premessi che:

il tema del rapporto tra ambiente e democrazia rappresenta una delle questioni di maggiore attualità delle società contemporanee, e ha prodotto negli ultimi una progressiva convergenza tra la necessità di introdurre la tutela ambientale tra gli interessi fondamentali degli Stati, e le nuove sfide poste dalla crisi della rappresentanza politica;

l'ambiente, infatti, è una questione collettiva che riguarda l'umanità nel suo complesso, ma, allo stesso tempo, è in grado di incidere direttamente sui diritti individuali della persona, modificandone la sfera privata e comprimendo la godibilità di altre posizioni giuridiche, tra cui il diritto alla salute o quello alla vita stessa;

in questo contesto, tra i diritti affermatasi con maggiore forza a livello internazionale e comunitario nella cornice della cosiddetta « questione ambientale », si sono imposti come protagonisti quelli relativi all'accesso all'informazione e alla partecipazione ai processi decisionali, elementi che, ponendo l'uomo al centro della tutela giuridica, configurano l'ambiente come una dimensione essenziale della sua vita e dello sviluppo della sua personalità;

la connessione tra la tutela dell'ambiente e gli strumenti democratici è stata sempre fortemente presente a livello internazionale, come dimostrano il decimo Principio della Dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992, ove si afferma che « Il modo migliore di trattare le questioni

ambientali è quello di assicurare la partecipazione di tutti i cittadini interessati, ai diversi livelli », e la Convenzione di Aarhus del 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, ratificata in Italia attraverso la legge 16 marzo 2001, n. 208, nella quale venne definitivamente consolidata la necessità di garantire i *public participation rights*;

la Convenzione di Aarhus identifica il diritto all'ambiente nella sua dimensione collettiva, attraverso i diritti di accesso all'informazione, partecipazione ai processi decisionali, riconosciuti, a seconda dei casi, nei confronti di tutti o di un pubblico interessato;

anche l'ordinamento comunitario ha provveduto a normare tali settori giuridici, firmando la succitata Convenzione nel 1998 l'Unione ed emanando le Direttive 2003/4/CE (accesso del pubblico alle informazioni) e 2003/35/CE (partecipazione del pubblico alle procedure ambientali), la Decisione 2005/370/CE (relativa alla firma della Convenzione) e il Regolamento 1367/2006 (sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della Convenzione);

il nostro ordinamento, invece, pur avendo ratificato la Convenzione già nel 2001 ed avendo predisposto alcune forme di consultazione nei processi decisionali e di rafforzamento del diritto di accedere alle informazioni ambientali, non è stato ancora in grado di produrre una normativa realmente incisiva in tal senso;

i modelli più avanzati si riscontrano soprattutto a livello regionale e locale, come dimostrano leggi delle regioni Toscana ed Emilia-Romagna sulla partecipazione, che vanno ad incidere sul tema del diritto ambientale;

in numerosi contesti europei e internazionali forme di partecipazione alle decisioni che riguardano la materia ambientale sono già state da lungo tempo istituzionalizzate;

l'allargamento dei soggetti abilitati a partecipare a questo genere di processi decisionali va percepito in primis come un necessario contributo che il pubblico è in grado di fornire nel corso delle procedure di analisi del rischio, delle potenzialità e della fattibilità dei progetti; in molte occasioni, infatti, il dibattito instaurato con i cittadini contribuisce in modo significativo ad una corretta valutazione circa la reale opportunità di procedere alla realizzazione dell'opera stessa, soprattutto nel caso in cui la partecipazione sia assicurata sin dalle prime fasi di elaborazione;

il modello francese appare, a livello europeo, uno dei più avanzati, soprattutto sotto il profilo dell'istituzionalizzazione e della giuridicizzazione dei succitati diritti, avendo introdotto il procedimento di *Débat public* già dal 1995, e avendolo riformato in più occasioni; inoltre, nel 2005, il percorso di costituzionalizzazione del diritto ambientale, nel nostro paese non ancora maturo, ha portato all'inserimento dei principi di accesso all'informazione e partecipazione ai processi decisionali ambientali all'interno del testo costituzionale, attraverso l'articolo 7 della *Charte de l'environnement*;

il nostro ordinamento si è, invece, mostrato tendenzialmente più rigido verso l'introduzione di effettive forme partecipative, facendo emergere una tradizionale ostilità nei confronti di tali strumenti, spesso percepiti in conflitto con gli istituti della democrazia rappresentativa;

i diritti procedurali sono stati, in Italia, posti quasi sempre sullo stesso piano delle disposizioni della legge sul procedimento amministrativo (L. 7 agosto 1990, n. 241): è stato dunque attraverso l'attività dei tribunali amministrativi, nonché, ovviamente/ della legislazione comunitaria, che tali diritti sono stati progressivamente riconosciuti come disciplina speciale, accanto a quella comune dell'accesso agli atti e della partecipazione al procedimento amministrativo;

è necessario riconoscere come la complessità di tale tipo di scelte necessità

di un ampio coinvolgimento del pubblico nelle scelte collettive, al fine di arrivare ad una giusta ponderazione dei vari interessi in gioco;

la democrazia partecipativa ambientale può risultare, tra l'altro, uno strumento di particolare rilevanza in questo momento storico: attraverso di essa la struttura istituzionale moderna non viene sottoposta ad un'opera di delegittimazione, ma né è invece integrata, grazie a un reciproco riconoscimento;

il presente DDL avrebbe potuto essere una piattaforma ideale per l'introduzione di forme di partecipazione del pubblico ai processi decisionali che consentissero ai cittadini di informarsi, intervenire e contribuire a tale tipo di scelte, al fianco dell'amministrazione pubblica;

risulta tuttavia presente unicamente una disposizione all'articolo 2, in tema di Conferenza dei servizi, ove al comma 1, lettera *b*), viene introdotta una generica previsione circa la possibilità di introdurre modelli di istruttoria pubblica per garantire la partecipazione anche telematica degli interessati;

tale disposizione non garantisce, tuttavia, la predisposizione di procedure in grado di assicurare una effettiva partecipazione dei cittadini ai processi decisionali in materia di ambiente, soprattutto per quanto concerne la realizzazione delle opere pubbliche infrastrutturali questione in grado di produrre effetti rilevanti sull'ambiente e sul territorio;

in tale senso, si segnala come nel nostro paese siano ben note le vicende legate alla legittima opposizione della comunità locali ad opere spesso inutili per il benessere della collettività e fortemente dannose per la salute e l'ambiente, comunità che trovano nei movimenti e nelle associazioni ambientaliste un naturale interlocutore;

sono state presentate numerose proposte di legge in materia da differenti gruppi parlamentari, tra cui Gruppo di

Sinistra Ecologia e Libertà (a.C. 2740, a prima firma del deputato Filiberto Zaratti), proposte su cui, tuttavia, non si procede all'esame,

impegna il Governo:

ad introdurre, attraverso successive disposizioni normative, procedure in grado di assicurare una piena ed effettiva partecipazione dei cittadini alle decisioni in materia di ambiente e territorio, in particolar modo per quanto concerne la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali aventi particolare incidenza ed impatto;

a superare la attuale concezione che identifica la partecipazione del pubblico con mere forme di consultazione, impedendo un efficace confronto e l'emersione di tutte le criticità inerenti i progetti, che consentirebbe di individuare le soluzioni maggiormente sostenibili, eque ed efficienti, compresa la cosiddetta « opzione zero », ossia la possibilità di non realizzare progetti che risultino inutili o dannosi per i cittadini, la qualità della loro vita, la salute, l'ambiente e il territorio;

a favorire, per quanto di sua competenza, l'esame delle proposte di legge in materia.

9/3098-A/**38**. Zaratti, Quaranta, Costantino.

La Camera,

premesso che:

il presente disegno di legge include alcune disposizioni concernenti i lavori della Conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni; l'articolo 14-quater, comma 3, della suddetta legge dispone che le determinazioni delle amministrazioni procedenti debbano essere assunte sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi;

il medesimo comma individua altresì, tuttavia, taluni casi di deroga a tale principio, qualora l'eventuale dissenso concerna amministrazioni poste a tutela di un interesse qualificato come l'ambiente, il paesaggio e il territorio, il patrimonio storico-artistico, la tutela della salute e della pubblica incolumità;

tali interessi sono infatti di natura prevalente poiché posti a tutela di diritti fondamentali e, dunque, il legislatore prevede che la composizione tra interessi in contrasto debba essere compiuta da organi politici che emettano atti di alta amministrazione; tali organi sono identificati nel Consiglio dei ministri, previa intesa con la regione o le regioni e le province autonome interessate in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, oppure previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale, o tra più enti locali, motivando un'eventuale decisione in contrasto;

il combinato disposto delle lettere *f)* e *g)* del comma 1, articolo 2, del presente DDL dispone tuttavia che si proceda a un riordino della normativa predisponendo una diversa disciplina del calcolo delle presenze e delle maggioranze volta ad assicurare la celerità dei lavori della conferenza e, inoltre, la previsione del silenzio-assenso anche per le amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente;

tale modifica del processo decisionale in sede di Conferenza di servizi è, tuttavia, una lesione ad alcuni diritti fondamentali e dunque meritevoli di tutela rafforzata, incidendo sul alcuni diritti costituzionali come quelli di cui all'articolo 9 e 32 della Costituzione,

impegna il Governo

a mantenere, all'interno dei successivi interventi normativi, meccanismi in grado di

garantire una tutela rafforzata degli interessi « prevalenti » all'interno del processo decisionale della Conferenza di servizi, che assicurino il buon andamento del procedimento amministrativo senza, tuttavia, comportare la lesione di alcuni diritti costituzionalmente garantiti, come l'ambiente, il territorio, il paesaggio, la salute, il patrimonio storico-artistico e la pubblica incolumità.

9/3098-A/**39**. Quaranta.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame concerne la riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato. In particolare la lettera a) del comma 1, prevede, tra le altre cose, « la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizione di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali »;

il Corpo della guardia di finanza, Corpo a ordinamento militare con compiti connessi alla repressione della criminalità economica e alla partecipazione alle attività doganali, è un caso unico in Europa di organismo di polizia con attribuzioni così vaste e specializzate e unico anche per quanto riguarda il suo ordinamento militare;

l'Italia vanta il non lusinghiero primato delle Forze di polizia ad ordinamento militare, una situazione che neppure la smilitarizzazione della Polizia di Stato e dell'ex Corpo degli agenti di custodia, ora Corpo di polizia penitenziaria, ha mutato, ma solo attenuato;

l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza non trovano confronti in nessun altro Paese europeo, probabilmente del mondo intero. In Europa solo la Francia, con la *Gendarmerie Nationale*, ha una Forza di polizia parago-

nabile ai nostri carabinieri ma con alcuni tratti distintivi essenziali: il Capo del Corpo è un Direttore civile, i compiti sono nettamente distinti da quelli della *Police Nationale* per aree territoriali di competenza e per specializzazioni. In Olanda, la *Koninklii e Marechaussee*, oltre ai compiti di polizia militare ha solo compiti di polizia di frontiera. In Belgio, la Gendarmerie è stata sciolta ed è confluita nella *Police Nationale*. In Spagna, la *Guardia Civil*, un Corpo di polizia a ordinamento militare, ha tuttavia un Direttore civile e una riforma negli passati ha previsto la non applicazione del codice penale militare per tutte quelle attività che non siano direttamente militari (di fatto eliminando lo statuto militare per la maggior parte degli appartenenti al Corpo) e il diritto a costituire associazioni sindacali;

per quanto riguarda, invece, le Forze di polizia dedicate alla lotta contro la criminalità economica, sia la Francia che la Gran Bretagna – per citare due Paesi europei – hanno scelto la via della specializzazione all'interno delle Forze di polizia generaliste;

per la Francia, la legge 95-73 del 21 gennaio 1995, definisce tra i compiti della *Police Nationale* la lotta contro la delinquenza economica e finanziaria. Sul piano organizzativo questo si traduce nella presenza, all'interno delle articolazioni della *Police Judiciaire*, di una *Sous-Direction des Affaires Economiques et Financières* che raggruppa tutte le competenze in materia di contrasto e di repressione del crimine economico e finanziario;

in Gran Bretagna, in assenza di un modello organizzativo nazionale, in quanto le polizie britanniche sono articolate sul territorio, si può prendere a riferimento la più grande delle Forze di polizia del Regno Unito, la Metropolitan Police di Londra. All'interno di questa Forza esiste lo *Specialist Crime Directorate*, di cui una articolazione è la *Economie and Specialist Crime Unit* che raggruppa gran parte delle competenze in materia economica e finanziaria, riciclaggio, traffico di

droga eccetera. Per quanto riguarda il controllo delle frontiere ai fini doganali, lo *HM Revenue & Customs* ha responsabilità anche per questo controllo ai fini del contrasto della criminalità non solo doganale, con un proprio servizio navale;

l'anacronismo della situazione italiana richiede un intervento urgente e indifferibile che vada nel senso della modernizzazione della Polizia economica del nostro Paese. Il Corpo della guardia di finanza, la cui principale legge di ordinamento è la legge 23 aprile 1959, n. 189 – con adeguamento dei compiti intervenuto con il decreto legislativo 19 marzo 2001, n.68 – mantiene ancora anacronistici compiti militari (ci sono reparti armati con mitragliatrici pesanti e mortai), e una norma insensata ne affida il comando a un generale dell'Esercito che non può avere alcuna competenza nelle materie di specifica operatività del Corpo. Resta inoltre incomprensibile la limitazione di alcuni diritti fondamentali dei suoi uomini, soggetti alle norme di un codice penale militare più volte cassato dalla Corte costituzionale e censurato dalla stessa magistratura militare, e privati di un diritto fondamentale come quello dell'organizzazione sindacale;

liberando il Corpo della guardia di finanza dalle rigidità dell'organizzazione militare, sfrondandolo di quei compiti che non gli sono propri e che possono facilmente essere trasferiti alle altre Forze di polizia, si potrebbe ottenere un ritorno in termini di efficienza e anche di riduzione dei costi,

impegna il Governo

a proporre nelle sedi opportune nonché a favorire qualsiasi iniziativa legislativa che preveda la trasformazione della Guardia di finanza in una polizia a struttura civile.

9/3098-A/40. Duranti, Piras, Quaranta, Costantino.

La Camera,

premessò che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame concerne la riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato. In particolare la lettera a), del comma 1, prevede, tra le altre cose, « la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizione di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali »;

l'Italia vanta il non lusinghiero primato delle Forze di polizia ad ordinamento militare, una situazione che neppure la smilitarizzazione della Polizia di Stato e dell'ex Corpo degli agenti di custodia, ora Corpo di polizia penitenziaria, ha mutato, ma solo attenuato;

l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza non trovano confronti in nessun altro Paese europeo, probabilmente del mondo intero. In Europa solo la Francia, con la *Gendarmerie Nationale*, ha una Forza di polizia paragonabile ai nostri carabinieri ma con alcuni tratti distintivi essenziali: il Capo del Corpo è un Direttore civile, i compiti sono nettamente distinti da quelli della *Police Nationale* per aree territoriali di competenza e per specializzazioni. In Olanda, la *Koninklii e Marechaussee*, oltre ai compiti di polizia militare ha solo compiti di polizia di frontiera. In Belgio, la *Gendarmerie* è stata sciolta ed è confluita nella *Police Nationale*. In Spagna, la *Guardia Civil*, un Corpo di polizia a ordinamento militare, ha tuttavia un Direttore civile e una riforma negli passati ha previsto la non applicazione del codice penale militare per tutte quelle attività che non siano direttamente militari (di fatto eliminando lo statuto militare per la maggior parte degli appartenenti al Corpo) e il diritto a costituire associazioni sindacali;

l'anacronismo della situazione italiana richiede un intervento urgente e indifferibile che vada nella duplice dire-

zione di modernizzare le forze di polizia e produrre una efficace razionalizzazione delle risorse disponibili attraverso una completa eliminazione delle duplicazione di funzioni e strutture equivalenti,

impegna il Governo

a proporre nelle sedi opportune nonché a favorire qualsiasi iniziativa legislativa che preveda la collocazione dell'Arma dei carabinieri nell'ambito del Ministero dell'interno con dipendenza del Comandante generale dal Capo della polizia.

9/3098-A/41. Piras, Duranti, Costantino, Quaranta.

La Camera,

premessò che:

con l'articolo 4 del provvedimento in esame, si dispone una delega al Governo per individuare precisamente i procedimenti oggetto di SCIA (segnalazione certificata di inizio di attività), di silenzio-assenso, di autorizzazione espressa e comunicazione preventiva, definendone il relativo procedimento;

il suddetto articolo si traduce, di fatto, in una sorta di delega in bianco, in quanto non vengono indicati specifici principi e criteri direttivi sulla base dei quali il governo dovrà individuare e modificare i suddetti procedimenti e autorizzazioni, laddove sarebbe stato perlomeno necessario prevedere una conferma delle garanzie e tutele attualmente previste dalla normativa vigente in materia. E questo soprattutto in alcuni ambiti importanti e « delicati » quali, per esempio quelli relativi all'ambiente, al patrimonio culturale e alla salute;

a conferma dell'importanza e delicatezza di alcuni settori nei quali sono attualmente previste l'Autorizzazione espressa e la comunicazione preventiva, giova ricordare relativamente all'Autorizzazione espressa, come questa sia — per esempio — prevista riguardo alle autoriz-

zazioni degli scarichi di acque (articolo 124 del codice ambiente);

alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti (articolo 269 del codice ambiente); alle autorizzazioni all'uso agronomico dei fanghi di depurazione (decreto legislativo n. 99 del 1992). Per quanto riguarda invece la comunicazione preventiva, attualmente è prevista riguardo l'uso agronomico degli effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari e di acque reflue provenienti da aziende agricole (legge n. 574 del 1996); riguardo l'autorizzazione generale per gli impianti con emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico (articolo 272, comma 2, del codice ambiente); riguardo alle comunicazioni in materia di autosmaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi (Artt. 215-216 del codice ambiente),

impegna il Governo:

a confermare, per quanto riguarda il « silenzio-assenso e la SCIA, l'attuale non applicabilità di detti istituti agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità;

a non prevedere eventuali modifiche volte a indebolire l'apparato sanzionatorio riguardo a chi dà inizio ad attività edilizie con SCIA in mancanza dei requisiti necessari o in contrasto con la normativa vigente.

9/3098-A/42. Pellegrino, Costantino, Quaranta, Zaratti, Duranti, Nicchi, Pallazotto.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 7, comma 1, lettera a), contiene — tra l'altro — una delega al governo per il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territo-

rio, del mare, dei controlli nel settore agroalimentare, in conseguenza della riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato e il suo eventuale suo assorbimento in altra Forza di polizia;

questa volta ad essere « rottamato » rischia fortemente di essere il Corpo Forestale dello Stato;

parliamo di un Corpo che attualmente svolge, con altissima professionalità, una fondamentale attività di polizia ambientale, con competenze che hanno consentito in questi anni, l'accertamento di gravissimi reati contro il territorio e contro l'ambiente;

peraltro il possibile assorbimento del Corpo in altra forza di polizia, viene concepito proprio nel momento in cui il nostro Paese è riuscito finalmente a introdurre nel codice penale un nuovo titolo dedicato ai delitti contro l'ambiente (legge n. 68 del 2015);

ricordiamo che il Corpo forestale dello Stato è una forza di polizia specializzata nella tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, nella prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale e agroalimentare. Ha poco meno di 8 mila unità e mille stazioni, dislocate in zone rurali e montane, con Comandi Provinciali e Regionali in 15 Regioni, per un totale di oltre 1.200 strutture;

nell'ambito delle sue competenze, il Corpo forestale dello Stato esercita, tra l'altro: la sorveglianza dei 20 Parchi Nazionali italiani, nonché di altre 130 aree protette dalla normativa europea, statale e regionale; la vigilanza sull'applicazione della Convenzione di Washington inerente il commercio internazionale delle specie di fauna e di flora minacciate di estinzione; in collaborazione con le altre forze di polizia nazionali e locali, si occupa del controllo sull'attività venatoria, sulla pesca e sulla sicurezza della filiera agro-alimentare, intervenendo sui fenomeni di bracconaggio, di contraffazione ed adulterazione degli alimenti, di maltrattamento ed uccisione di animali,

impegna il Governo

a valutare gli effetti della disposizione richiamata in premessa, al fine di salvaguardare il Corpo forestale dello Stato e le funzioni ad esso attualmente attribuite, comprese quelle di carattere tecnico, prevedendo una sua riorganizzazione volta a rendere realmente più efficace il suo ruolo decisivo di presidio del territorio, anche attraverso un eventuale assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali, al fine di rafforzare i suoi compiti con funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo dei controlli nel settore agroalimentare;

qualora il Governo opti per una riorganizzazione del Corpo, a mantenere le sue competenze esclusive nell'accertamento dei reati ambientali e nell'esecuzione delle connesse intercettazioni e misure cautelari;

nell'ambito della prevista possibilità di una riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, a pensare all'istituzione di un corno moderno di Polizia ambientale, che operi efficacemente sul territorio, in stretta relazione con le popolazioni e gli enti locali interessati, anche per garantire l'applicazione delle nuove norme sugli eco-reati approvati dalla legge n. 68 del 2015.

9/3098-A/**43**. Zaccagnini, Pellegrino, Zarratti, Quaranta, Costantino, Franco Bordo, Scotto.

La Camera,

premessi che:

le imprese dello spettacolo, riconosciute come tali anche dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 articolo 51-*bis*, necessitano di una semplificazione per le procedure relative all'autorizzazione e allo svolgimento delle attività di pubblico spettacolo poiché le norme che regolamentano gli spettacoli dal vivo sono particolarmente complesse e

intrecciano numerosi livelli di competenza e settori interni alla pubblica amministrazione con la conseguente difficoltà, da parte di un operatore del settore o di un organizzatore, di doversi rivolgere a numerosi interlocutori per ottenere i diversi permessi o autorizzazioni, con conseguente scarsa chiarezza di tempi, procedure e costi;

l'elevato numero di pratiche e di autorizzazioni da richiedere per lo svolgimento di un pubblico spettacolo e la scarsa chiarezza sopra descritta, molto spesso scoraggiano l'organizzazione di eventi: tutto ciò pone forti limiti non solo alla fruizione di eventi culturali e musicali per i cittadini ma penalizza anche l'indotto economico esistente anche in virtù del potenziale che il settore dello spettacolo dal vivo detiene;

la crisi economica ha delle ripercussioni nel tessuto sociale delle nostre comunità e determina una difficoltà sempre maggiore da parte delle amministrazioni nel supportare con adeguati strumenti economici l'attività svolta nell'ambito dell'organizzazione di eventi e spettacoli dal vivo;

in Italia i locali con dimensione tra i 500 e gli 800 posti rischiano sempre più di scomparire, con conseguenze negative in ambiti non solo culturali bensì economici, turistici e occupazionali; questo quadro alimenta un panorama già di per sé non incoraggiante, che vede oggi in numerose province del nostro Paese una scarsa offerta relativa all'organizzazione degli eventi e degli spettacoli presi in oggetto del presente testo;

l'attuale situazione pone conseguentemente limiti non solo alla fruizione di eventi culturali, musicali e di intrattenimento per i cittadini ma penalizza l'indotto economico esistente anche in virtù del potenziale economico ed occupazionale che il settore dello spettacolo dal vivo detiene;

alcune città italiane hanno già avviato sperimentazioni di procedure sem-

plificate e meno onerose per le produzioni artistiche nel nostro Paese come ad esempio Milano e Firenze,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative, se dal caso normative, volte ad orientare l'iniziativa dei comuni a semplificare e rendere efficienti le procedure relative all'autorizzazione e allo svolgimento delle attività di pubblico spettacolo, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) valorizzazione e diffusione delle buone pratiche già attuate da comuni virtuosi e attivazione di sperimentazioni volte a semplificare i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività di pubblico spettacolo;

b) adeguamento e armonizzazione della normativa relativa allo Sportello unico attività produttive includendo i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività di pubblico spettacolo;

c) previsione di specifica modulistica uniforme su tutto il territorio nazionale, privilegiando la procedura telematica e l'utilizzo della posta elettronica certificata;

d) valorizzazione dello strumento dell'autocertificazione, in particolare per le attività di cui all'articolo 68 e 69 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge n. 112 del 2013;

e) istituzione di un'anagrafe dei luoghi per lo spettacolo (*Venue*) contenente le ipotesi di allestimento preautorizzate dalle commissioni di vigilanza da poter adottare integralmente;

f) istituzione di un'anagrafe comunale degli organizzatori di spettacoli dal vivo presenti sul territorio contenente tutta la documentazione inerente agli stessi;

g) redazione, di concerto con SIAE, di un tariffario ragionato e semplificato che preveda agevolazioni per spet-

tacoli di base, con particolare attenzione a quelli indicati dal punto *d)*;

a valutare l'opportunità di individuare per tali finalità un fondo denominato «Fondo per la semplificazione in materia di spettacolo» senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

9/3098-A/44. Tentori, Rampi.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in discussione reca all'articolo 7, comma 1, una delega al Governo ad adottare, uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione dell'amministrazione statale;

la lettera *a)*, del comma 1 prevede, in particolare, il riordino delle funzioni di polizia ambientale con la conseguente riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato e il suo eventuale assorbimento in altra forza di polizia, ferma restando la garanzia del mantenimento degli attuali livelli di tutela ambientale, la salvaguardia delle professionalità esistenti e il mantenimento della corrispondenza tra funzioni trasferite e transito di personale;

nella riorganizzazione del Corpo Forestale dello Stato e nel passaggio ad altra forza di polizia, si rende necessario continuare a tutelare e salvaguardare il patrimonio naturalistico e ambientale rappresentato dalle 130 riserve naturali dello Stato e dagli Uffici Territoriali per la Biodiversità;

dovrebbe a tale scopo essere istituito un apposito servizio per la tutela della biodiversità, in capo alla forza di polizia individuata per assorbire il Corpo Forestale dello Stato, nel quale far confluire gli operai forestali, che in forza della legge 5 aprile 1985 n.124, sono addetti ai lavori di tutela del patrimonio ambientale, faunistico, forestale e alle diverse attività lavorative negli Uffici Territoriali per la Biodiversità;

le strutture centrali e periferiche del predetto servizio e gli operai forestali su indicati, potrebbero opportunamente essere posti alle dipendenze funzionali del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, salvaguardando gli attuali organici di operai a tempo indeterminato e determinato, ad invarianza di dotazione organica e senza oneri per la finanza pubblica,

impegna il Governo:

a individuare un percorso di stabilizzazione del personale operaio di cui in premessa, e i dipendenti degli UTB, istituendo un servizio per la biodiversità alle dipendenze funzionali del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o presso il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in virtù delle opportune valutazioni del governo, salvaguardando gli attuali organici di operai a tempo indeterminato e determinato, a invarianza di dotazione organica e senza oneri per la finanza pubblica;

a garantire, nell'ambito della prevista riorganizzazione, il mantenimento, la valorizzazione e la ulteriore specializzazione delle funzioni di controllo e gestione agroambientale, agroforestale, di funzionamento delle unità territoriali di tutela e salvaguardia della biodiversità forestale, di controllo e contrasto alla contraffazione agroalimentare.

9/3098-A/**45**. Cenni, Terrosi, Dal Moro, Censore, Carra, Castricone, Mariani.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 7, comma 1, lettera *a*) del disegno di legge in parola, tra l'altro, delega il Governo ad apportare modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, anche attraverso la revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione di carriera, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche ma assicurando il

mantenimento della sostanziale « equiordinazione » limitatamente al solo personale delle Forze di polizia stesse, inclusi i connessi trattamenti economici; la medesima disposizione, nell'apprestare le risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio di tale delega, prescrive di tener conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 155, ultimo periodo della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (che ha stanziato somme da destinare a provvedimenti normativi, non ancora emanati, in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia) e consente anche di riordinare i ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

la richiamata « equiordinazione », invece, è un irrinunciabile principio giuridico generale, e dunque non ristretto alle sole Forze di polizia: infatti sul piano formale fu introdotto a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 1991 e venne posto l'anno dopo dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, che ne indicò l'applicabilità ai compiti e trattamenti economici del personale non dirigente e non direttivo sia delle Forze di polizia che delle Forze armate; sul piano sostanziale l'evoluzione dell'istituto dell'« equiordinazione », poi, per effetto della giurisprudenza e della normativa intervenuta, lo rende oggi riferibile a tutti i gradi e qualifiche degli appartenenti al comparto difesa e sicurezza, anche direttivi e dirigenziali, alla luce dell'analitica tabella di corrispondenza contenuta nell'articolo 632 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, della comune struttura stipendiale e delle comuni, contestuali e armonizzate modalità e procedure di adeguamento dei contenuti del rapporto di impiego;

in sostanza le disposizioni dell'articolo 7, comma 1, lettera *a*) del disegno di legge in parola consentono di riordinare i ruoli di tutte le componenti per le quali l'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, puntualmente citato nell'articolo medesimo, ha riconosciuto la specificità

d'impiego e funzioni, compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con esclusione, allo stato, delle sole Forze armate, nonché di impiegare per le Forze di polizia le risorse destinate in maniera indistinta, dalla legge n. 350 del 2003, anche al riordino dei ruoli delle Forze armate, senza

riferimenti alla conseguente quota parte; dette disposizioni, quindi, salvaguardano esplicitamente per le sole Forze di polizia la sostanziale «equiordinazione» vigente per l'intero comparto difesa e sicurezza, rischiando con ciò di compromettere l'equilibrio faticosamente raggiunto negli ultimi vent'anni nell'ambito del comparto medesimo e di riaccendere i malumori tra il personale interessato e il conseguente contenzioso con l'Amministrazione, qualora l'intervento, come è assolutamente probabile, venga considerato alla stregua di un'implicita modifica ben riduttiva della disciplina di cui alla citata legge n. 216 del 1992;

sul piano istituzionale, va responsabilmente considerato che la lesione del principio di «equiordinazione» tra Forze di polizia e Forze armate comporterebbe un'insanabile frattura nel comparto difesa e sicurezza, aprendo la strada a trattamenti differenziati tra gli operatori della sicurezza nazionale ed internazionale, laddove invece s'impone oggi un approccio operativo integrato e conseguentemente la massima coesione di tutte le componenti preposte a garantire la salvaguardia dei primari interessi dello Stato in ogni contesto,

impegna il Governo

ad assicurare in via normativa il pieno rispetto della sostanziale «equiordinazione» tra gradi, qualifiche, funzioni e trattamenti economici delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui alla legge n. 216 del 1992, individuando a tal fine con ogni consentita urgenza, in armonia

con i richiamati principi, i relativi contesti legislativi di riferimento.

9/3098-A/46. Rosato, Scanu, Aiello, Bolognesi, Ferro, Fioroni, Carlo Galli, Garofani, Moscatt, Villecco Calipari, Stumpo, Paola Boldrini, Valeria Valente, Rostellato, Lacquaniti, Salvatore Piccolo, Marantelli.

La Camera,

premesso che:

con il disegno di legge AC 3098 viene delegato il Governo a riorganizzare le pubbliche amministrazioni mediante appositi decreti legislativi, volti a migliorare l'efficienza e la trasparenza dell'azione degli uffici pubblici, semplificare normative ed adempimenti anche al fine di rendere più semplici i rapporti tra cittadini e le pubbliche amministrazioni e migliorare la qualità dei servizi, In particolare all'articolo 9 del provvedimento vengono richiamate le specificità e le caratteristiche peculiari in ordine ai requisiti professionali ed alle funzioni operative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria non medica del Servizio Sanitario nazionale, che giustificano la distinzione dalla dirigenza regionale, e richiamano invece per la stessa dirigenza l'applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992;

tali specificità giustificano la individuazione di una autonoma area contrattuale per cui sarebbe necessario rideterminare la composizione dei comparti di contrattazione collettiva previsti dal decreto legislativo n. 150 del 2009, articolo 54;

attualmente i quattro comparti previsti dal decreto legislativo n. 150 del 2009 corrispondono a quattro aree della dirigenza che riguardano: scuola, ministeri, enti locali e regioni che comprende la sanità; tuttavia risulta evidente che la dirigenza sanitaria supera dell'80 per cento la dirigenza amministrative e tecnica regionale ed appare evidente che la distinzione della dirigenza sanitaria dai restanti dirigenti consentirebbe di assicurare omo-

geneità al comparto, spostando conseguentemente la dirigenza amministrativa regionale ad altra analoga dirigenza pubblica;

siamo alla vigilia dell'avvio della stagione contrattuale, indotta anche dalla recente sentenza della Corte costituzionale, si rende utile e necessario riprofilare i comparti assegnando alla dirigenza sanitaria, medica e veterinaria uno dei quattro comparti ed in tal senso il Governo è chiamato a svolgere un ruolo decisivo in sede Aran,

impegna il Governo

ad avviare le opportune iniziative affinché venga sottoposta ad accordo fra ARAN e le rappresentanze sindacali, la proposta di attribuire una autonoma area contrattuale e connesso comparto, alla dirigenza medica, veterinaria e sanitaria.

9/3098-A/47. Miotto, Lenzi, Gelli, Amato, Burtone, Casati, D'Incecco, Fossati, Grassi, Mariano, Piccione.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 9 del provvedimento in esame delega il Governo alla revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici;

i dirigenti scolastici non sono stati inclusi nel sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati, accomunati da requisiti omogenei di accesso, di reclutamento e da piena mobilità fra i ruoli;

risulta così essere stata salvaguardata la specificità propria della funzione della dirigenza scolastica, in cui ha rilevanza la provenienza dai ruoli della docenza;

risulta, invece, irrisolta la questione — più volte sottolineata dallo stesso Parlamento — della differente retribuzione dei dirigenti scolastici rispetto agli altri dirigenti della stato,

impegna il Governo

ad intervenire per rivedere il regime retributivo dei dirigenti scolastici paramestrandolo, in relazione alle responsabilità attribuite, a quello degli altri dirigenti pubblici.

9/3098-A/48. Carocci, Rocchi.

La Camera,

considerato che:

il provvedimento in esame dispone in materia di riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (articolo 13); in tale ambito la lettera *a-bis*) del comma 1, prevede l'adozione di prove concorsuali « che privilegino l'accertamento delle capacità specifiche dei candidati..., con possibilità di svolgere unitariamente la valutazione dei titoli »;

in diversi atenei è presente la categoria dei Tecnici Laureati assimilati ai ricercatori in virtù dell'art 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999 n. 4. Si tratta di tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 (tre anni di attività didattica e scientifica comprovati da pubblicazioni edite e attestazione del Preside) maturati successivamente al 1° agosto 1980 (Articolo 16 della legge n. 341 del 1990);

la legge 19 ottobre 1999 n. 370 (articolo 8, comma 10) ha stabilito che al predetto personale (i Tecnici Laureati in medicina ed odontoiatria abilitati all'espletamento delle attività assistenziali nelle facoltà mediche) « si applichino le disposizioni di cui di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, della legge 12 novembre 1990 n. 341 ». In conseguenza del rinvio alla norma ora ricordata, i Tecnici Laureati in medicina e odontoiatria (inseriti nelle strutture universitarie) sono stati investiti — oltre che dei compiti assistenziali già in corso di svolgimento da parte degli stessi (*ex lege*, a decorrere dalla legge

n. 370 del 1999) – anche di attività didattica e di ricerca;

nello spirito di autonomia che ha contraddistinto la riforma universitaria, le disposizioni normative relative alla categoria dei Tecnici Laureati di cui al paragrafo precedente sono state variamente recepite da parte delle diverse Università. Il nuovo statuto della « Sapienza » del 2012, nell'articolo 33, conferma che « ...la denominazione di ricercatori-professori aggregati comprende anche il personale equiparato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e della legge 19 novembre 1990, n. 341 »;

l'articolo 1 comma 10 della legge 14 gennaio 1999 n. 4 prevede che « è comunque fatta salva, per i Tecnici Laureati in possesso di requisiti previsti dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, anche se maturati successivamente al 1° agosto 1980, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16 comma 1 della legge 19 novembre 1990 n. 341 »;

la DG Università in merito ad una richiesta della Sapienza se ai tecnici laureati con abilitazione si potesse applicare la chiamata diretta *ex* articolo 24, comma 6 della legge n. 240 del 2010 (che presupporrebbe la loro equiparazione ai ricercatori) ha dato risposta negativa; di recente il TAR ha confermato la validità di tale impostazione (ordinanza TAR Lazio sezione III *bis* 2200 del 2015),

impegna il Governo:

in sede di applicazione della lettera *a-bis*) del comma 1 dell'articolo 13, e previo accertamento delle necessità didattiche e di ricerca e della sussistenza nel proprio organico del personale in possesso dei requisiti, a valutare la possibilità di avviare selezioni concorsuali, per posti di ricercatore universitario a tempo indeterminato riservati al personale Tecnico Laureato delle università medesime, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16

della legge 19 novembre 1990, n. 341, dall'articolo 8 comma 10 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 e dall'articolo 50 del Decreto Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 che abbiano, nell'ultimo quinquennio svolto almeno tre anni di attività di ricerca e abbiano tenuto corsi e moduli *curriculari* per almeno un triennio consecutivo;

a valutare la possibilità di inquadrare i vincitori dei citati concorsi riservati, nel ruolo dei ricercatori con anzianità giuridica ed economica decorrente secondo le modalità previste dalla legge 14 gennaio 1999, n. 4.

9/3098-A/49. Binetti.

La Camera,

premesso che:

nell'ambito del provvedimento di delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche si ridefinisce, tra l'altro, l'assetto della dirigenza degli enti locali; oltre alle modalità di accesso al ruolo dei dirigenti degli enti locali in sede di prima applicazione della nuova normativa e di transizione dal precedente regime, con particolare riferimento ai segretari comunali, disposte dall'articolo 9, comma 1, lettera *b*), nn. 3 e 4, l'articolo 9, comma 1, lettera *c*) definisce i criteri per la disciplina a regime dell'accesso alla dirigenza;

negli anni della costituzione e diffusione delle Unioni di Comuni, promosse e incentivate dal legislatore come strumento per il perseguimento dell'obiettivo della gestione associata dei servizi e delle funzioni fondamentali dei comuni al fine di conseguire maggiore adeguatezza, efficienza, efficacia ed economicità dell'attività amministrativa, a causa di incertezze normative e, in diversi casi, di indisponibilità dei segretari comunali ad assolvervi, altri funzionari di ruolo dei Comuni, e/o delle Unioni, sono stati chiamati a svolgere funzioni di segretario delle suddette Unioni; tale assunzione di responsabilità

ha consentito di dare vita ed accompagnare molte esperienze di gestione associata in coerenza con gli obiettivi del legislatore ed è stata particolarmente importante e significativa nelle Unioni che hanno progressivamente esercitato un numero significativo o addirittura la quasi totalità delle fruizioni comunali, svolgendo così tali funzionari le effettive e sostanziali funzioni di segretari per i comuni associati;

i segretari delle unioni, spesso svolgenti anche funzioni di vice segretari nei comuni di appartenenza, non iscritti all'albo dei segretari comunali, hanno così contribuito al perseguimento, peraltro in condizioni di innovazione ed incertezza normativa per le unioni, degli obiettivi di gestione associata, prima incentivati e poi resi obbligatori dal legislatore per i comuni di minore dimensione demografica;

i funzionari che hanno svolto funzioni di segretari delle unioni di comuni hanno anche maturato un prezioso e specifico patrimonio di esperienza, oltretutto particolarmente utile anche in relazione al

criterio di delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *b*), n. 4, laddove si indica la previsione « per i comuni di minore dimensione demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le prigionie di cui all'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; »

impegna il Governo

in sede di disciplina attuativa della delega in materia di accesso alla dirigenza degli enti locali a tenere conto del patrimonio rappresentato da funzionari di ruolo di comuni ed unioni che abbiano svolto funzioni di segretario di unioni di comuni, valorizzandone esperienza e competenze peculiari laddove e con le modalità che ritenga più opportune e compatibili con la legge delega e comunque anche in sede di definizione di requisiti e criteri di selezione per la partecipazione al corso-concorso.

9/3098-A/**50**. Guerra, Guerini, Fabbri.

PAGINA BIANCA

€ 4,00



17ORD000880